

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

414° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 17
3 ^a - Affari esteri	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 31
7 ^a - Istruzione	» 52
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
10 ^a - Industria	» 67
11 ^a - Lavoro	» 70
12 ^a - Igiene e sanità	» 88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 97

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 101
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 106
Terrorismo in Italia	» 110
Sul ciclo dei rifiuti	» 112
Schengen	» 116
Infanzia	» 121
Procedimenti d'accusa	» 125

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 130
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 131
9 ^a - <i>Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri</i> ..	» 134

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 135
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****12^a (Igiene e Sanità)**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione*
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(3324) DI IORIO ed altri: Istituzione dell'Ospedale di insegnamento****(3400) CAMERINI ed altri: La formazione del medico e del personale sanitario
e gli ospedali di insegnamento**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore CAMPUS, il quale dichiara di condividere alcune delle ragioni ispiratrici dei due disegni di legge in esame e in particolare la preoccupazione per la vastità degli impegni gravanti sulle facoltà mediche a fronte di risorse umane e materiali troppo scarse. Concorda quindi con l'obiettivo di pervenire ad una sinergia fra facoltà mediche, ospedali e altre strutture sanitarie operanti sul territorio. D'altra parte, ricorda che alcuni strumenti normativi utilizzabili a tal fine già esistono: in particolare menziona il decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riassetto dell'ordinamento sanitario, il quale già prevede forme di integrazione fra le facoltà e gli ospedali. Ribadisce quindi di non essere pregiudizialmente contrario ad affrontare l'argomento e prospetta l'opportunità di dar vita ad un Comitato ristretto per giungere alla redazione di un testo più appagante. In effetti il disegno di legge n. 3400 sembra trascurare una significativa differenza esistente nelle finalità proprie degli ospedali e delle facoltà mediche. I primi, infatti, sono tenuti a prestare un servizio a tutti i cittadini e pertanto devono offrire diagnosi e terapie con i metodi più rapidi ed economica-

mente efficienti; le seconde aggiungono alle finalità assistenziali anche l'obbligo dell'attività didattica, che di per sé mal si concilia con la rapidità. Inoltre non condivide quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ove si attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri e i requisiti per l'accreditamento delle strutture che effettuano la formazione. L'articolo 3, poi, implica il virtuale smantellamento di tutto il sistema formativo attualmente esistente, giungendo a esiti ben diversi dalla auspicata integrazione fra le realtà oggi operanti. In particolare il comma 3 si pone in contraddizione con le attuali tendenze ad esaltare l'autonomia e la responsabilità delle università e delle facoltà. Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 4, anche se il problema di una verifica sulle strutture va indubbiamente risolto. Infine osserva che il testo in esame, laddove accolla al personale sanitario nuove funzioni in campo didattico, omette ogni indicazione circa il necessario incremento delle retribuzioni.

Il disegno di legge n. 3324 muove dagli stessi presupposti, pienamente condivisibili, ma gli obiettivi che persegue sono forse più realistici, in termini di valorizzazione delle realtà esistenti. Anche le opzioni su alcuni nodi di fondo meritano apprezzamento: ad esempio l'articolo 1, comma 2, riconosce opportunamente la competenza del Ministro dell'università nel definire i criteri generali ed i requisiti minimi delle strutture di formazione. Destano tuttavia perplessità le norme sulla formazione e sull'aggiornamento dei medici specializzati: si tratta certo di una materia delicata, in ordine alla quale vanno comunque respinte le ipotesi di quanti propugnano un suo incardinamento esclusivo presso il Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, nel raccomandare che le Commissioni riunite elaborino soluzioni capaci di valorizzare al meglio quanto di positivo vi è – e non è poco – nelle facoltà mediche e nel mondo ospedaliero, prospetta l'opportunità che sia abbinato ai disegni di legge in esame l'atto Senato n. 3601, da lui presentato insieme alla senatrice Castellani e recante la riforma della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presidente CARELLA si riserva di valutare la praticabilità della proposta testé formulata.

Il senatore BRUNI esprime una valutazione complessivamente molto favorevole sui disegni di legge in titolo, richiamandosi anche alle considerazioni, da lui pienamente condivise, svolte dal senatore Di Orio nel suo intervento di ieri.

Egli concorda con quanto testé affermato dal senatore Campus circa la necessità di evitare una sorta di smantellamento del ruolo dell'Università nella formazione medica, e in particolare in quella specialistica. Egli ritiene peraltro che nei due disegni di legge in esame non sia rinvenibile un pericolo di questo genere, mentre va ribadita con forza la necessità di assicurare che, nell'ambito dei corsi di specializzazione sia adeguatamente garantita quell'esperienza pratico-applicativa, il cui conseguimento appare problematico senza una reale integrazione tra l'università e il sistema sanitario nazionale.

Il senatore DE ANNA, nel ribadire il suo favore per l'istituzione dell'ospedale di insegnamento – egli stesso del resto è firmatario del disegno di legge n. 3324 – fa presente la necessità di un'attenta verifica da parte della maggioranza circa i reali intendimenti del Governo in ordine alla prospettata riforma dell'insegnamento della medicina.

Egli fa infatti presente che, nel corso di un intervento tenuto in occasione delle celebrazioni del ventesimo anniversario dell'università di Udine, il Ministro Zecchino ha espresso in ordine al futuro delle facoltà mediche auspici, quali quello di un loro rafforzamento e di un'espansione delle loro competenze, che difficilmente appaiono compatibili con il modello organizzativo proposto dai disegni di legge in titolo.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

356^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(3768) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il senatore MARCHETTI presenta una nuova formulazione dell'emendamento 2.5 al testo del decreto. Il senatore ROTELLI nota che si tratta di una disposizione a carattere interpretativo, come conferma lo stesso presentatore. Il relatore ANDREOLLI ritiene che il testo migliori la precedente formulazione e si rimette all'avviso del Governo.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere favorevole. L'emendamento 2.5 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissione, la quale dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(3399) PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(Parere alla 7^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il senatore BESOSTRI, premesso che egli riveste la qualità di ricercatore universitario confermato, fa osservare che spesso determinanti non sono i criteri di accesso al settore pubblico, bensì quelli di permanenza. Ritiene che il provvedimento abbia una portata più formale che sostanziale in quanto esso tende a risolversi in un semplice mutamento di denominazione. Ricorda poi che le promozioni *ope legis* non sono del tutto sconosciute all'ordinamento universitario e segnala una possibile diversità di trattamento tra i ricercatori confermati e non confermati, interrogandosi sulla sorte di coloro che non intendessero presentare la domanda di inquadramento. Conclude dichiarandosi non contrario al testo in esame.

Il presidente VILLONE fa presente che una differenziazione ancor più fondata si potrebbe prospettare tra i ricercatori e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. Altre questioni delicate si pongono in relazione agli *ex* tecnici laureati.

Il senatore ANDREOLLI segnala che l'iniziativa sembra pregiudicare in buona parte la stessa preannunciata riforma dello stato giuridico dei professori universitari e sostiene l'anomalia dell'istituzione di un ruolo *ope legis*, il quale magari prelude ad un ulteriore avanzamento di queste categorie. Rammenta inoltre che la Conferenza dei rettori ha più volte stigmatizzato le deroghe al principio del pubblico concorso, da ritenere fondamentale. In concreto saranno presto disponibili molti posti nelle due fasce di docenza universitaria per cui i relativi concorsi potranno aver luogo, forma di reclutamento questa alla quale occorre procedere con frequenza biennale.

La senatrice PASQUALI valuta favorevolmente il testo unificato, nel quale è contenuto un giusto riconoscimento dell'attività didattica svolta da questo personale. Gli argomenti addotti per contrastare l'iniziativa non sono ritenuti convincenti, ma anzi facilmente reversibili.

La legge sullo stato giuridico dei ricercatori è d'altronde attesa da oltre tre lustri ed esclude quindi possibili censure di costituzionalità.

Il senatore ROTELLI condivide le considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Andreoli, auspicando che della questione possa essere investita l'Assemblea. Il mutamento di qualifica e l'assunzione del titolo di professore può presentare un tangibile significato economico in certi ambiti professionali. Egli conosce poi casi di ricercatori che non hanno mai svolto attività didattica. Perplessità potrebbero sollevarsi anche sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, dal momento che non è da escludere la possibilità che qualche ricercatore inquadrato nel nuovo ruolo possa rifiutarsi di svolgere attività docente. Critica poi la formula iniziale dell'articolo 1, comma 1, e non comprende la limitazione, stabilita al comma 9 dello stesso articolo, ai soli docenti delle accademie militari e istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate.

Il presidente VILLONE fa osservare che il provvedimento ha un significato tutt'altro che nominalistico, dal momento che, in base al comma 4 dell'articolo 1, i professori ricercatori hanno la responsabilità didattica di corsi di studio; con l'introduzione di una rappresentanza paritaria delle tre fasce, al comma 6, viene parallelamente contenuta la rappresentanza di alcune categorie universitarie, i cui appartenenti potrebbero promuovere delle controversie. I professori ricercatori possono altresì accedere alla titolarità di direzione di istituto e di dipartimento (articolo 1, comma 7).

Il relatore PASSIGLI aggiunge che, in base ad emendamenti sottoscritti da esponenti di vari Gruppi, è stabilita una rappresentanza proporzionale delle tre fasce di docenti negli organi direttivi delle facoltà.

Il senatore ELIA fa presente che in passato in alcune occasioni il corpo accademico ha sviluppato forti resistenze ad operazioni promosse in omaggio al principio dell'*ope legis*. Un precedente non commendevole del caso in esame è intervenuto al tempo del ministro Malfatti, quando gli idonei furono immessi nel ruolo degli assistenti, ma in quell'occasione almeno un giudizio di idoneità era stato formalmente espresso. Meno significativi sono i precedenti che si rintracciano nell'ordinamento della scuola media e superiore, con immissioni anomale e senza concorso; anche in questi casi però una funzione docente era stata in precedenza svolta dagli interessati, mentre per i ricercatori vi è completa incertezza al riguardo. Il legislatore non può quindi mancare di fissare precisi criteri, in osservanza non solo della Costituzione, ma anche dei principi che presidono, negli altri paesi comunitari, agli ordinamenti universitari.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

357^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3742) Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

Ciascuno di essi è dato per illustrato dai rispettivi proponenti.

Il relatore PARDINI si pronuncia sulle proposte di modifica, dichiarandosi contrario all'emendamento 1.11, che renderebbe insufficiente il periodo di sperimentazione, all'emendamento 1.12, che introduce un procedimento eccessivamente complesso, all'emendamento 1.2, che esclude il requisito minimo di estensione per gli esercizi, da ritenere invece necessario; si pronuncia in senso contrario anche sull'emendamento 1.5 e su tutti gli altri emendamenti che prescrivono una distanza minima dai punti vendita di giornali e periodici, poichè tale possibile restrizione dovrà essere valutata in esito alla sperimentazione; il suo parere è contrario anche sugli emendamenti 1.17, 1.6 e 1.18, il quale tende a riprodurre una disposizione già inclusa nel testo; esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.3 nonchè 1.8, che appare troppo restrittivo, escludendo molte testate dalla sperimentazione; quanto all'emendamento 1.10, riconosce l'opportunità di prevedere un sistema di sanzioni, ma ritiene preferibile rimetterne la determinazione all'esito della fase sperimentale. Si dichiara contrario, quindi, agli emendamenti 1.1 e 1.21 (di contenuto identico) che considera compresi nel testo in esame; esprime analogo parere sugli emendamenti 1.9, 1.15 e 1.14. Il relatore prosegue esprimendo un parere negativo anche per gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3. In merito agli emendamenti 4.4, 4.3, 4.1 e 4.2, riconosce invece che essi corrispondono a un problema reale poichè la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, sembra contraddire lo stesso principio di sperimentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3506-B) Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di accogliere le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati e conferisce infine alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3768**al testo del decreto-legge****Art. 2.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale».

2.5 (Nuovo testo)

MARCHETTI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3742**Art. 1.**

Al comma 1, n. 2), sostituire la parola: «diciotto», con l'altra: «dodici».

1.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale», con le seguenti: «a livello regionale nell'ambito della presente legge. A tale scopo entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge apposite conferenze regionali, allargate ai comuni, stabiliranno i criteri validi, tra quelli di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo, per la sperimentazione».

1.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali, dai bar, dalle grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;».

1.2

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, n. 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché gli esercizi distino almeno 300 metri dai punti vendita preesistenti».

1.5

DENTAMARO

Al comma 1, n. 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «gli esercizi per i quali l'autorizzazione amministrativa contenga prescrizioni di distanza da altri esercizi commerciali, non possono distare meno di 300 metri dai punti vendita di giornali e periodici».

1.16

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) gli esercizi nei quali viene effettuata la sperimentazione debbono distare almeno 300 metri dai punti di vendita preesistenti;».

1.7

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici;».

1.17

PASTORE

Al comma 1, n. 4), sostituire le parole. «alle testate», con le seguenti: «a tutte le testate».

1.6

DENTAMARO

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) sono comunque escluse dalla sperimentazione le pubblicazioni pornografiche;».

1.18

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) alle diverse testate, ancorché nell'ambito della tipologia prescelta, deve essere assicurata parità di trattamento;».

1.19

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) non possono essere compresi nella vendita di periodici altri beni che ne rendano inidonea l'esposizione nei punti di vendita esclusivi;».

1.20

PASTORE

Al comma 1, n. 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è altresì esclusa dalla sperimentazione l'introduzione, a titolo gratuito e non, di gadget e similari in associazione ai prodotti editoriali;».

1.3

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, n. 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nella rete sperimentale di vendita di cui alla presente legge non è consentito l'abbinamento a quotidiani e periodici di gadget e prodotti similari;».

1.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo il n. 7), inserire il seguente:

«7-bis) la sperimentazione viene comunque esclusa negli esercizi posti entro una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 300 metri dagli attuali punti vendita esclusivi».

1.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo il n. 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) in caso di inottemperanza di un esercizio al provvedimento di esclusione il comune applica una sanzione amministrativa compresa tra i 5 e i 10 milioni di lire».

1.10

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente: «I soggetti autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate fatta eccezione per le pubblicazioni ed il materiale pornografico di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prodotti che possono essere rifiutati dai rivenditori stessi.».

1.1

MONTICONE, DIANA Lino

1.21 (identico all'em. 1.1)

DENTAMARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli esercizi che partecipano alla sperimentazione hanno l'obbligo di acquistare i giornali ed i periodici direttamente dalle edicole e dagli esercizi attualmente titolari della vendita di giornali. L'acquisto dei giornali e periodici in violazione di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione commerciale.».

1.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «si intende sperimentare» aggiungere le seguenti parole: «e deve essere altresì dichiarato che l'esercizio è posto ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di trecento metri rispetto al più vicino punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici.».

1.4

GASPERINI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

1.15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione ha inoltre compiti di verifica sul territorio della idoneità degli esercizi complementari, della loro tipologia e della loro corretta dislocazione rispetto alla rete esistente.».

1.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: «nove», con l'altra: «sei».

2.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo le parole: «sui seguenti criteri:», inserire le seguenti: «parametri qualitativi riferiti in particolare all'aumento o alla diminuzione del numero delle testate distribuite e vendute anche in relazione alle varie tipologie commerciali di distribuzione.».

2.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita in punti esclusivi possano commercializzare altri beni, previa verifica di idoneità della superficie commerciale e previa revisione ed adeguamento degli oneri comunali.».

3.2

PASTORE

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Viene rilasciata agli esercizi che, a giudizio della Commissione avranno dato risultati positivi durante il periodo della sperimentazione, l'autorizzazione alla vendita dei giornali quotidiani e periodici, qualora richiesta.».

4.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di diritto» con le seguenti: «sulla base dei requisiti e dei risultati della sperimentazione, previo parere della competente commissione».

4.1

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di diritto» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 3».

4.2

MARCHETTI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

386^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3436) MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il sottosegretario AYALA, facendo seguito all'impegno assunto nella precedente seduta, dà conto dei dati a lui richiesti in quelle occasioni dal senatore Milio. In particolare, dopo aver chiarito la portata dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, chiarisce che il ricorso a personale esterno per la assistenza operativa alle operazioni di registrazione fonografica e trascrizione dei nastri è oggetto di una apposita circolare della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni che, in data 24 luglio 1990, ha impartito apposite istruzioni per l'attuazione della norma in questione, anche con l'intento di assicurare uniformità di indirizzo nella predetta materia. In particolare, si chiariva che la scelta dell'impresa contraente va individuata espletando una indagine di mercato la più ampia possibile, acquisendo almeno tre preventivi, nonchè il parere di congruità da parte dell'ufficio tecnico erariale. Per quanto riguarda, poi, le modalità con le quali si procede alla quantificazione dei necessari stanziamenti, il sottosegretario Ayala chiarisce che, nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti esistenti, sono le Corti d'appello ad indicare il rispettivo fabbisogno annuale. Si procede all'erogazione delle somme, normalmente in due successive

tranches semestrali. Dopo aver, quindi, dato conto analiticamente degli stanziamenti predisposti per il 1998, suddivisi per corte d'appello, il sottosegretario Ayala precisa che i costi stimati variano a seconda del tipo di prestazione richiesta.

Il senatore RUSSO esprime alcune perplessità in merito alla disposizione dell'articolo unico del disegno di legge intesa a modificare il vigente articolo 51, portando a due anni la durata del contratto con imprese dei servizi specialistici di trascrizione. Tale disposizione introdurrebbe una forma di rigidità certamente non auspicabile, laddove l'ufficio giudiziario intendesse avvalersi dell'apporto dei servizi specialistici esterni soltanto in relazione ad esigenze contingenti e limitate.

Seguono interventi del presidente PINTO e del senatore RESCAGLIO i quali prefigurano la possibilità che le imprese in questione possano essere utilizzate per diversi procedimenti all'interno della stessa corte d'appello.

Il senatore FASSONE condivide l'opportunità di stabilire una soglia di durata accettabile dei contratti, anche per evitare l'impegno amministrativo che sarebbe necessario nel caso si dovesse procedere allo svolgimento di gare d'appalto troppo frequenti e ravvicinati.

Il senatore CENTARO richiama l'attenzione della Commissione sui rischi connessi al ricorso troppo frequente e prolungato con le imprese esterne che si deve comunque confrontare con i costi che per esso deve sostenere il Ministero.

Su richiesta del senatore Antonino CARUSO si conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 16 alle ore 12, e di proseguire in una prossima seduta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0015°)

Il presidente PINTO avverte che è pervenuta richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 3743 e collegati.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente, per il prosieguo dei lavori, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

(186) SALVATO. – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(97) LISI. – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3743, 77, 186 e 2682, congiunzione con il disegno di legge n. 97 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 97, congiunzione con i disegni di legge nn. 3743, 77, 186 e 2682 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3743, 77, 186 e 2682, sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 97, di iniziativa del senatore Lisi con gli altri disegni di legge in titolo.

Interviene la relatrice SCOPELLITI che, ad integrazione della relazione già svolta, si sofferma sui contenuti del disegno di legge n. 97 manifestando alcune perplessità per la modifica che si intende apportare al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, modifica di carattere restrittivo che elimina, tra l'altro, qualsiasi riferimento alla figura del padre. Condivisibile appare invece l'impostazione di fondo del disegno di legge per quanto concerne le modifiche proposte all'articolo 286-bis del codice di procedura penale, in quanto tali modifiche consentirebbero di definire un assetto normativo che assicurerebbe un trattamento omogeneo a tutti i malati in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale ripercorre le vicende che portarono, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti di urgenza, alla modifica dell'articolo 146 del codice penale, in tema di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena e all'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 286-bis, con le quali innovazioni veniva introdotto a livello normativo il principio dell'incompatibilità tra lo stato di detenzione e l'infezione da HIV, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle ipotesi in cui ricorrono tali presupposti. Prosegue ricor-

dando come successivamente la Corte Costituzionale sia stata più volte chiamata a pronunciarsi, sotto diversi profili, in merito alla legittimità costituzionale della normativa testè richiamata che veniva ritenuta censurabile per il privilegio che essa avrebbe attribuito ai malati di AIDS rispetto a soggetti affetti da malattie diverse ma ugualmente gravi, per la circostanza che tale normativa prendeva in considerazione la malattia in astratto e non la concreta situazione in cui si trovava il malato, per la scarsa attenzione alle esigenze di difesa della società e infine per il fatto che essa avrebbe impedito al giudice un apprezzamento delle peculiarità del caso concreto sottoposto al suo esame. Le prime pronunce della Corte Costituzionale in materia, in particolare le decisioni n. 70 e n. 308 del 1994, hanno fatto salva la legittimità della normativa denunciata, tra l'altro, sulla base del rilievo che le previsioni in questione non avrebbero determinato una disparità di trattamento tra i malati di AIDS e altri soggetti affetti da malattie ugualmente gravi, in quanto una normativa specifica e di carattere derogatorio per gli ammalati di AIDS appariva giustificata dai rischi di contagio derivanti dalla permanenza di questi soggetti in un contesto sovraffollato come quello carcerario, mentre le esigenze di sicurezza e di difesa sociale apparivano tutelabili mediante il ricorso a tutte le misure diverse dalla custodia in carcere. Peraltro, alle pronunce richiamate fecero seguito ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici *a quibus* che investirono nuovamente la Corte del problema della legittimità costituzionale della normativa introdotta con il decreto legge n. 139 del 1993, sotto profili in parte concorrenti in parte differenti da quelli proposti in precedenza. A seguito di tali iniziative, la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 438 e 439 del 1995 pervenne ad una sostanziale modifica dell'orientamento inizialmente seguito. La Corte affermò che la tutela della salute di quanti si trovino ristretti negli istituti penitenziari non rappresenta l'unico valore che il legislatore ha inteso salvaguardare dal momento che, ove così fosse, identico regime avrebbe dovuto essere previsto per l'intera gamma dei portatori di infezione da HIV, essendo questo e non la malattia in sè considerata il presupposto di insorgenza del rischio di contagio e dunque di pericolo per la salute della popolazione carceraria. La normativa del 1993, ad avviso della Corte, avrebbe inteso tutelare anche la salute del singolo condannato, adottando tuttavia un modo strutturato in termini di rigoroso automatismo che nessuno spazio lascia alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute del malato con l'esecuzione della pena. Sulla base di tali considerazioni la Corte pervenne prima alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 146 comma 1 n. 3 del codice penale nella parte in cui prevede che il differimento dell'esecuzione nei confronti della persona affetta da HIV nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria abbia luogo anche quando l'espiazione della pena può avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri condannati e, quindi, alla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare nei confronti delle persone sopra indicate anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'artico-

lo 275, comma 4, del medesimo codice e l'applicazione della misura può avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. A quest'ultimo proposito, la Corte osservò come tale ultima disposizione, nello stabilire divieti per la custodia cautelare accomuni più situazioni fra le quali si iscrive anche quella relativa alla persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione. In tale quadro di riferimento, risulterebbe quindi privo di ragionevolezza un divieto assoluto di custodia cautelare in carcere per i malati di AIDS dovendo anche per essi operare la generale regola che consente, nel caso di malattie altrettanto gravi, l'adozione della misura carceraria allorché sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Conclude sottolineando come, a suo avviso, la nuova normativa dovrà evitare qualsiasi disparità di trattamento fondata sul tipo di malattia e assicurare un trattamento normativo omogeneo che escluda, in linea di massima, il ricorso alla custodia carceraria in tutte le ipotesi in cui, indipendentemente dai tipi di malattia, ricorrono in concreto condizioni tali da determinare una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. Si dovrà altresì prevedere la prevalenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, qualora queste sussistano, e verificare, in tali casi, anche se vi siano strutture penitenziarie idonee al trattamento di tali malati rivolgendosi solo in via sussidiaria, a presidi esterni. Da ultimo, richiama l'attenzione sul fatto che l'esigenza prioritaria nei confronti dei malati in questione, che si trovano spesso in una situazione drammatica, a volte non è tanto quella di collocarle al di fuori del carcere, ma piuttosto quella di costruire intorno ad esse un ambiente che possa assicurare loro un trattamento sanitario e diagnostico qualificato e inoltre, anche attraverso attività lavorative e rapporti con il mondo esterno, restituire loro un pò di dignità.

Interviene quindi il senatore PREIONI il quale, dopo aver rilevato nella normativa introdotta nel 1993 un indiscriminato favore nei confronti della malattia considerata in astratto a prescindere dalle effettive condizioni di salute del malato, sottolinea l'esigenza di un intervento che individui il nuovo punto di equilibrio nel sistema attuale, sottraendosi anche a indebiti e strumentali condizionamenti esterni.

Il senatore BATTAGLIA esprime il suo apprezzamento per l'intervento del senatore Fassone e, dopo aver ricordato alcuni drammatici casi di detenuti affetti da HIV di cui è stato diretto testimone, sottolinea l'esigenza di un intervento normativo che assicuri a tali soggetti, nei casi in cui è inevitabile il ricorso alla custodia carceraria, una detenzione separata all'interno del carcere, in modo da evitare il rischio di contagio e un'assistenza sanitaria degna di questo nome. Bisogna spezzare il circolo perverso che vede il tossicodipendente affetto da AIDS delinquere per procurarsi i mezzi per acquistare la droga, finire in carcere, venire poi espulso dal carcere stesso, in quanto in tale contesto rappresenta

solo un problema per poi, abbandonato a se stesso, tornare a delinquere per procurarsi nuovamente la droga.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(3750) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC, il quale nell'inquadrare il provvedimento osserva che l'Europa si allarga pian piano verso i paesi del Caucaso, ora che non vi è più il tramite rappresentato dall'Unione Sovietica e viene in superficie il desiderio di queste popolazioni di sentirsi europei. Certamente accordi culturali come quello in esame sarebbero più utili se fossero seguiti da accordi politici e se si adeguassero le sedi rappresentative nei luoghi: queste terre un pò isolate stanno diventando centri strategici su cui già avanzano le mire americane a protezione delle zone petrolifere e il mondo industriale si sta muovendo per le opportunità offerte. Lamenta quindi la scarsa attenzione che l'Italia porta verso questi paesi, nei quali occorrerebbe insediare sedi diplomatiche e consolari dato lo sviluppo di un'area che presenta ora le condizioni di sicurezza politica e geopolitica che ne permettono l'espansione. Nel merito dell'Accordo, segnala l'importanza dei richiami ai valori della democrazia occidentale e in particolare la previsione della cooperazione alla lotta alla criminalità e al traffico di droga di cui in quelle zone è piuttosto rilevante la produzione.

Il senatore CORRAO sottolinea l'urgenza dell'approvazione dell'accordo data l'importanza dell'Uzbekistan come paese-ponte dell'Europa verso la civiltà musulmana dominante nelle repubbliche ex

sovietiche dell'Asia centrale, che si trova esposta al rischio di influenze estremistiche. Come già segnalato in casi analoghi occorre conoscere il seguito dell'accordo culturale e se vi siano gli strumenti per farlo, ponendo maggiore attenzione alle concrete priorità e investendo nell'apertura di nuovi contatti con quest'area del mondo.

La senatrice DE ZULUETA si riallaccia al problema della presenza di sedi diplomatiche italiane in certi paesi sottolineando che è importante estendere la rete purchè abbia un minimo di consistenza: riporta il caso dell'ambasciata italiana a Tashkent in cui non esiste un servizio auto-sufficiente di rete telefonica e, mancando uomini e infrastrutture, non si è in grado di rappresentare al meglio l'Italia. Passando al merito dell'articolo 1, che richiama principi di democrazia e di diritti dell'uomo, chiede se esista una valutazione degli adempimenti e se in caso contrario sia previsto un recesso da questo tipo di accordi.

Il presidente MIGONE si associa alle considerazioni esposte e ritiene utile che il Governo preveda una comunicazione al Parlamento sullo stato della rete di ambasciate, consolati e istituti di cultura.

Il sottosegretario MARTELLI concorda con gli intervenuti ma rileva che il problema risiede nella mancanza di fondi, che neanche il Parlamento intende aumentare, e sottolinea che non si diminuiscono i numerosi consolati in Svizzera anche perchè proprio dal Parlamento giungono segnali al contrario.

Il presidente MIGONE sottolinea che certamente questo non è l'atteggiamento della Commissione affari esteri che al contrario sollecita questa razionalizzazione riportando proprio il cattivo esempio della Svizzera. Precisa poi che ciò che serve è aprire sportelli di servizi per gli immigrati e non mantenere consoli generali inutili; lo stato della rete italiana appare inferiore al livello di paesi simili mentre le retribuzioni degli addetti sono molto più alte.

Il senatore LAURICELLA concorda con il Presidente.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede al relatore di approfondire i problemi politici ed economici che agitano l'area centro-asiatica.

Il relatore VOLCIC rileva che l'articolo 1 dell'accordo, richiamando i diritti umani e democratici, ricalca schemi utilizzati per simili atti ma che è difficile valutare il grado di democraticità di paesi come questi: l'importante è la linea di tendenza, anche se la realtà segue con lentezza. Ciò che conta è sostenere un circuito virtuoso accogliendo le nuove repubbliche poco a poco nelle istituzioni occidentali. Il quadro geopolitico intorno all'Uzbekistan vede una rinnovata influenza della Turchia e nuovi schieramenti delineatisi tra Armenia e Russia per contrastare la politica americana nelle zone di interesse petrolifero.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati trasmessi i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª, pone ai voti il mandato al relatore Volcic di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

(3751) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3752) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA sui due accordi che, con disposizioni sostanzialmente identiche, sono volti ad agevolare l'espansione degli investimenti italiani in Georgia e in Macedonia. Percorre brevemente il contenuto dei due provvedimenti richiamandone gli elementi qualificanti, quali la clausola della nazione più favorita, i casi di espropri, di risarcimenti, il trattamento fiscale e la composizione delle controversie. Illustra brevemente le condizioni della Macedonia, di cui il nome è accettato nella comunità internazionale, paese molto povero ma situato in posizione strategica nella penisola balcanica. Riacciandosi a quanto illustrato dal senatore Volcic per la zona del Caucaso, sottolinea l'importanza di un impulso agli investimenti italiani in Georgia nel campo dell'agricoltura, del turismo e delle zone di attraversamento petrolifero. Raccomanda l'approvazione di entrambi i provvedimenti.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede come si possa in un atto ufficiale parlare di «Macedonia» allorchè la migliore dizione è quella di *ex* Repubblica jugoslava di Macedonia, domandandosi altresì come mai la ratifica giunga in Parlamento con due anni di ritardo.

Il relatore PIANETTA rileva che in effetti nel testo si parla sempre di «governo macedone» per evitare di identificare una dizione controversa.

Il sottosegretario MARTELLI si rimette alle osservazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono pervenuti su ambedue i disegni di legge i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone ai voti separatamente il mandato al relatore Pianetta di riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 3751 e 3752.

Con separate votazioni la Commissione approva.

(976-B) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

La relatrice DE ZULUETA ricorda che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, che modificò il testo proposto dal Governo sopprimendo l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione, in quanto non escludeva l'extradizione per i casi in cui in Perù è prevista la pena di morte e, di conseguenza, sarebbe incorso nelle stesse censure che la Corte costituzionale rivolse al Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti. La Camera dei deputati si è limitata a modificare la clausola di copertura finanziaria, facendola slittare al triennio 1998-2000.

Propone di approvare tale modificazione, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE DELIBERANTE

(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE annuncia che il senatore Tabladini ed altri 33 senatori hanno richiesto di rimettere il disegno di legge all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, della Costituzione. Poiché è stato raggiunto il *quorum* di un decimo dei componenti del Senato, il disegno di legge proseguirà il suo *iter* in sede referente, come prevede l'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000
(Esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il presidente MIGONE dà atto alla Commissione e al Governo delle posizioni espresse e propone di dare per acquisite la relazione e la discussione già svolta. Concorda la Commissione.

Il sottosegretario MARTELLI si rammarica per la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, poiché il Governo è pronto a ri-

spondere a tutti i quesiti formulati dai senatori nella precedente seduta. Peraltro il ritardo nell'approvazione causerà costi aggiuntivi e non poche difficoltà di ordine pratico per la partecipazione all'Expo 2000 di Hannover.

Il senatore ANDREOTTI invita i colleghi che hanno chiesto la rimessione all'Assemblea a riconsiderare tale iniziativa, poiché l'Italia potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter partecipare all'Esposizione universale di Hannover, se vi saranno ulteriori ritardi. Pur considerando legittime tutte le osservazioni critiche avanzate nel corso della discussione, ritiene che la Commissione non possa eludere l'obiettiva esigenza di approvare il disegno di legge in tempi quanto mai brevi.

Il presidente MIGONE ritiene che effettivamente il trasferimento alla sede referente possa provocare effetti contrari a quelli auspicati dai senatori che lo hanno richiesto. Fa però osservare al Sottosegretario che, il Governo e l'amministrazione della Farnesina hanno gravi responsabilità per il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge, poiché l'esposizione del 2000 era un evento largamente prevedibile.

Il senatore TABLADINI respinge con fermezza le critiche rivolte ai senatori che hanno chiesto la rimessione all'Assemblea, poiché non si può certo sottrarre alla cognizione dell'intero Senato un provvedimento che costerà al contribuente ben 45 miliardi di lire, da stanziare sulla base di mere ipotesi che non possono certo essere contrabbandate per progetti. In ogni caso il Parlamento non può continuare a subire passivamente procedure di urgenza, imposte dal ritardo che è il Governo stesso a determinare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur condividendo le premesse del senatore Tabladini, rifiuta le conseguenze da lui tratte, perché non ritiene che l'Assemblea sia la sede più adatta per un esame attento e approfondito di un disegno di legge come quello in esame.

Il relatore CIONI auspica che sia possibile raggiungere l'unanimità su un nuovo testo del disegno di legge, per poi decidere se esistono le condizioni per ritornare in sede deliberante ovvero per una discussione molto rapida in Assemblea. Per ottenere tale risultato occorre che tutti i Gruppi concordino anzitutto sull'obiettivo di fondo: consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Hannover. Precisa poi di aver contestato il metodo seguito dal Governo e non già la congruità del prezzo, che non avrebbe elementi per valutare.

A tal riguardo fa presente che alcuni tecnici da lui consultati, che possono vantare una grande esperienza nel campo delle esposizioni, hanno espresso perplessità sulle cifre contenute nella relazione tecnica, pur tenendo presente che non ci sono ancora veri e propri progetti e quindi nessuno è realmente in grado di valutare la congruità delle spese. Comunque l'ipotesi di ridurre lo stanziamento del 30 per cento, da lui prospettata nella scorsa seduta, deve intendersi come una mera provoca-

zione, poiché è convinto che 45 miliardi di lire possono essere troppi o pochi, a seconda dei progetti che il Governo intende realizzare.

Ricorda inoltre che la 1^a Commissione ha espresso parere contrario sulla maggior parte degli articoli del disegno di legge – incluso quello dove si prevede una deroga alle norme di contabilità dello Stato – e invita il Governo a considerare la possibilità di un controllo in corso d'opera. Infine ribadisce la sua richiesta di conoscere se le ditte espositrici, che ricaveranno enormi vantaggi dalla partecipazione all'Expo 2000, contribuiranno alle spese della manifestazione e – in caso di risposta affermativa – se i loro contributi consentiranno di ridurre l'onere per lo Stato, ferma restando la spesa complessiva di 45 miliardi di lire.

Il sottosegretario MARTELLI dichiara anzitutto che il Governo ritiene accettabile l'orientamento della 1^a Commissione, volto a escludere dalla legge tutte le norme di carattere amministrativo; tuttavia ciò potrà essere recepito per le manifestazioni future, poiché la possibilità di partecipare all'Expo 2000 è strettamente legata a una deroga alle norme di contabilità. Basti pensare che l'incarico ai progettisti dovrà essere dato inderogabilmente entro il mese di febbraio, per consentire di iniziare i lavori a maggio. Fa inoltre presente che i costi di progettazione sono stati contenuti a livello inferiore rispetto alle vigenti tariffe professionali.

Per quanto riguarda la costruzione del padiglione, precisa che la previsione di spesa è stata elaborata sulla base dei dati forniti dalla società tedesca NILEG, prescelta dagli organizzatori dell'Expo 2000 per analoghi lavori. Il costo al metro quadro per tale struttura sarà pari a 2.300.000 lire, cui dovranno aggiungersi ulteriori costi per il terreno e per la realizzazione degli impianti: nel complesso il padiglione verrà a costare poco più di 14 miliardi di lire.

Il Sottosegretario dà conto poi delle spese dell'allestimento delle scenografie, che ammonteranno a 6 miliardi e 750 milioni, e dei costi del personale, che sono stati contenuti il più possibile, garantendo comunque un livello di funzionalità superiore a quello che si registrò all'Esposizione di Lisbona, a causa della riduzione dello stanziamento avvenuta in ambito parlamentare. Per quanto riguarda la partecipazione delle aziende espositrici, alcuni paesi stranieri prevedono il loro contributo che costituisce però una risorsa aggiuntiva, con la quale realizzare attività che il solo finanziamento statale non consentirebbe di porre in essere.

Per consentire un raffronto con altri paesi, pone in evidenza che la Francia ha stanziato una somma equivalente a 58 miliardi di lire, il Canada 60 miliardi di lire, i Paesi Bassi 53 miliardi di lire, gli Emirati Arabi Uniti 50 miliardi di lire e gli Stati Uniti prevedono di spendere circa 90 miliardi di lire.

Infine fa presente al Relatore che qualsiasi controllo potrà essere effettuato solo alla fine della manifestazione e che il Governo si impegna a garantire il massimo di trasparenza e di rigore.

Il senatore LAURICELLA prende atto delle risposte insoddisfacenti del Sottosegretario e ritiene utile costituire un Comitato ristretto, che potrebbe concludere i lavori entro pochi giorni, a condizione che il Governo non assuma un atteggiamento di rigida difesa del suo testo.

Il senatore ANDREOTTI considera avvilente vedere che gli altri Stati hanno già deciso lo stanziamento e lavorano sulla base di progetti in uno stadio avanzato. A questo punto il Governo deve dire se è in grado di fornire alla Commissione tutti gli elementi richiesti, ovvero deve accettare che la legge contenga solo l'autorizzazione alla partecipazione italiana e lo stanziamento, come propone in sostanza la 1^a Commissione.

Il relatore CIONI precisa che spetta al Governo l'onere di proporre un nuovo testo, tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Commissione.

Il senatore TABLADINI, ribadite le responsabilità del Ministero degli affari esteri per l'inaccettabile ritardo della presentazione del disegno di legge, si dichiara disposto a votare solo un testo che consenta di valutare in concreto la congruità dello stanziamento rispetto al progetto che il Governo intende realizzare.

Il senatore BOCO ritiene che nella situazione attuale sia possibile approvare soltanto la spesa per il progetto, in modo da non causare un ritardo che comprometterebbe la partecipazione all'Esposizione di Hannover. Nei prossimi mesi il Parlamento approverà poi lo stanziamento complessivo, che il Governo dovrà richiedere sulla base di un progetto ben definito delle opere e delle attività che intende realizzare. È questo in realtà l'unico modo di effettuare quel controllo intermedio proposto dal Relatore.

Il senatore D'URSO suggerisce al Relatore e al Governo di esaminare la normativa sulle fiere, per trarne eventualmente elementi utili circa la determinazione dei costi e la partecipazione delle imprese.

Il presidente MIGONE, preso atto delle posizioni espresse da tutti i Gruppi e dal Governo, propone di costituire un Comitato ristretto che dovrà concludere i lavori entro la giornata di mercoledì 17 febbraio. Ciò consentirà alla Commissione di riprendere l'esame, e possibilmente concluderlo, in una seduta che sarà convocata per il pomeriggio del giovedì successivo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03^a, 0031^o)

Il presidente MIGONE ricorda che con l'audizione dell'ambasciatore Biancheri Chiappori, prevista per la seduta di domani, inizierà un dibattito sulla riforma del Ministero degli affari esteri, che poi si svilupperà con le audizioni degli ambasciatori Salleo e Vattani, già fissate per le settimane successive. Il contributo dell'attuale segretario generale del Ministero e dei suoi due predecessori sarà particolarmente utile a prepararsi ad esaminare lo schema di Regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, che sarà presto assegnato alla Commissione in sede consultiva.

Fa poi presente che la Commissione difesa ha sollecitato il concreto avvio dell'indagine conoscitiva congiunta sull'attuazione della legge n. 185 del 1990, riguardante il commercio di armamenti. Con riferimento alla stessa indagine, che è già stata deliberata dalle due Commissioni e autorizzata dal Presidente del Senato, il senatore Jacchia ha fatto pervenire una nota contenente un'articolata proposta di programma. Tale nota sarà trasmessa a tutti i membri della Commissione, che sono sollecitati a formulare eventuali osservazioni o proposte alternative.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

219^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 8,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R033 004, C06^a, 0009^o)

Il Presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, dell'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dottor Massimo Romano, direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e del dottor Attilio Befera, direttore centrale per la riscossione dello stesso Dicastero, sui problemi connessi all'imminente invio ai contribuenti di un considerevole numero di cartelle esattoriali (in riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizione sulla riscossione mediante ruolo)
(R047 000, C06^a, 0002^o)

Il Presidente ANGIUS ringrazia il dottor Romano e il dottor Befera, e dopo aver riassunto i temi oggetto dell'audizione, dà la parola al dottor Romano.

Il dottor ROMANO dà conto, in premessa, del numero complessivo di cartelle esattoriali che sono state inviate o stanno per essere inviate ai contribuenti a conclusione dei controlli effettuati fino alla fine del 1998. Dalle stime dell'Amministrazione finanziaria emerge che si tratta di circa 15 milioni e 300 mila cartelle, di cui, però, è bene tener presente la composizione per capire la natura, le caratteristiche, le ragioni che ne hanno motivato l'emissione.

Egli dichiara quindi che tre milioni di cartelle derivano dai controlli effettuati sulle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1992, le cosiddette dichiarazioni «lunari»: si tratta di controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Due milioni e 750 mila cartelle sono invece relative alle tasse automobilistiche dell'anno 1995, 850 mila cartelle sono relative all'iscrizione al ruolo di tributi erariali a seguito di attività di controllo sostanziale delle varie tipologie e 8 milioni e 700 mila cartelle sono relative a tributi locali e, in particolare, alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per canoni di consorzi di bonifica. Per quanto concerne i ruoli emessi in seguito ai controlli *ex* articolo 36-*bis*, egli sottolinea che tra il 1991 e il 1992 c'è un netto incremento di cartelle esattoriali ingenerate dai controlli medesimi. Va però tenuto presente che nel numero complessivo di queste cartelle emesse sono comprese anche una serie di iscrizioni a ruolo «fisiologiche» derivanti dalla verifica dei dati relativi ai redditi a tassazione separata.

L'incremento dell'emissione di cartelle per correzioni di errori *ex* articolo 36-*bis*, che si registra tra l'anno di imposta 1991 e l'anno 1992, deriva prima di tutto dalla istituzione di nuovi tributi inseriti nella dichiarazione dei redditi, in particolare la «tassa sulla salute», la imposta patrimoniale e le imposte sostitutive. Una seconda causa di errore è da individuare nella modifica del regime di detrazione degli oneri, precedentemente considerati deducibili dall'imponibile.

Un'altra causa significativa di iscrizione a ruolo è data dal regime giuridico dei versamenti a saldo effettuati oltre i termini ordinari: in molti casi i contribuenti, effettuando i versamenti a saldo oltre i termini ordinari, non hanno operato l'integrazione delle somme dovute con la maggiorazione prevista dalla legge. L'oratore fa presente, invece, che è risultato assolutamente irrilevante la percentuale di errori riscontrati sulle dichiarazioni relative alla cosiddetta *minimum tax*. Per capire comunque il fenomeno che si è verificato in questi mesi, va tenuto anche presente che gli accertamenti per il 1992 si sono concentrati per metà alla fine del 1998, mentre invece l'altra metà era già stata iscritta a ruolo a scadenze differenziate. La concentrazione che si è determinato alla fine del 1998 delle cartelle relative al 1992 è dipesa anche dal fatto che si è dovuto adeguare la procedura per l'applicazione delle sanzioni derivanti dalle rettifiche effettuate: nella prima fase di emissione, poichè non era stato possibile applicare la riduzione di un decimo delle sanzioni – ai sensi del decreto legge n. 140 del 1993- sono state inviate cartelle errate. Ragioni di carattere tecnico-procedurale avevano infatti impedito di ricalcolare le sanzioni con l'abbattimento fino ad un decimo delle stesse, per cui si è verificata l'emissione di circa 81 mila cartelle nelle quali

l'Amministrazione applica ai contribuenti sanzioni errate. Egli però fa presente che l'Amministrazione finanziaria si è già attivata per recuperare le potenziali iscrizioni a ruolo con questa anomalia, dichiarando che sarà a carico dell'Amministrazione - e quindi senza nessun intervento del contribuente - operare lo sgravio delle somme indebitamente richieste, ovvero di rimborsare le somme già versate.

Su specifica richiesta del Presidente ANGIUS, il dottor ROMANO ribadisce che le cartelle esattoriali per le quali l'Amministrazione finanziaria ha erroneamente applicato le sanzioni previste per l'accertamento di errori formali ammonta solo a 81 mila cartelle.

Passando poi ad esaminare la questione delle tasse automobilistiche, egli ribadisce i dati quantitativi delle cartelle in corso di emissione, trattandosi di 2 milioni e 750 mila cartelle per l'anno di imposta 1995. Questo fronte problematico presenta, peraltro, aspetti di grande criticità del quale egli illustra le cause. In passato, un provvedimento di condono ha impedito all'ACI, concessionaria del servizio delle tasse automobilistiche fino all'anno scorso, di effettuare la cosiddetta attività di precontenzioso, cosa che ha sicuramente impedito di intercettare una serie di situazioni critiche. Esistono, infatti, un numero significativo di iscrizioni al pubblico registro automobilistico non più rispondenti alla effettiva utilizzazione di veicoli, o per esportazione o per demolizione degli stessi. Pertanto il 1995, anno per il quale non è stato possibile procedere a procedure particolari quali la radiazione dal PRA, è caratterizzato da mancate cancellazioni a vario titolo. Attualmente ci sono quindi 196 mila cartelle per le quali non è stato possibile riscontrare l'abbinamento tra i dati contenuti nei bollettini di versamento e le somme pagate. Va chiarito che tali inconvenienti saranno drasticamente eliminati con la informatizzazione dei centri abilitati a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche, che consentirà di incrociare, in tempo reale, i dati del versamento e quelli del veicolo.

Egli conclude sottolineando che esiste anche una connotazione territoriale delle anomalie riscontrate sulle cartelle per le tasse automobilistiche, in quanto il numero maggiore, percentualmente rilevato rispetto ai veicoli circolanti, interessa le regioni Sicilia, Campania e Calabria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSELLO chiede al dottor Romano una valutazione circa la intrinseca divergenza, quasi di carattere filosofico-culturale, tra un sistema giuridico complesso e articolato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e la massiccia utilizzazione di sistemi informatizzati nella pubblica amministrazione: solo la drastica semplificazione legislativa, a suo giudizio, potrà avvicinare due mondi la cui disomogeneità non può che generare errori a catena.

Il senatore PEDRIZZI chiede al dottor Romano di chiarire i tempi e le modalità di rimborsi per coloro che hanno pagato le sanzioni per importi non dovuti, di chiarire le ragioni di rimborsi generalizzati non

spettanti e soprattutto chiede che, per quanto riguarda le cartelle esattoriali relative alle tasse automobilistiche, i contribuenti siano esonerati dal provare di aver già pagato la tassa in questione, essendo impossibile a distanza di molti anni reperire le ricevute di versamento a suo tempo effettuati.

Il senatore PASQUINI chiede di sapere se sono stati già tutti notificati gli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, relativamente all'anno d'imposta 1992. Egli chiede poi le ragioni della scarsa applicazione del principio di autotutela da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, anche quando, dopo lo svolgimento del primo grado del processo tributario, emerge con chiarezza l'insensatezza degli accertamenti effettuati. Chiede quindi di sapere se c'è una direttiva o una circolare specifica circa l'applicazione del principio dell'autotutela.

A giudizio del senatore BONAVITA, la vicenda delle cartelle esattoriali errate sconta, ancora una volta, la mancanza di una corretta informazione sui dati reali del fenomeno, così come illustrati dal dottor Romano. Non vi è dubbio, però, che esiste l'esigenza di informare adeguatamente i contribuenti per evitare che gli errori dell'Amministrazione finanziaria creino ulteriore sconcerto. Per quanto riguarda gli errori compiuti nella compilazione della dichiarazione dei redditi, egli ritiene che l'errore di calcolo sulle somme dovute, in presenza di elementi che provino la buona fede del contribuente, debba essere considerato un mero errore formale.

Il senatore COSTA lamenta vivacemente la completa assenza di coordinamento tra i centri di servizio, gli uffici delle entrate e i concessionari della riscossione, che rappresenta un ulteriore onere a carico dei contribuenti che hanno ricevuto le cartelle esattoriali in questi mesi. Egli suggerisce quindi la attivazione di numeri telefonici a chiamata gratuita per venire incontro alle esigenze dei contribuenti.

Il senatore MORO chiede di sapere se c'è relazione tra gli errori addebitati ai contribuenti e la mancanza di aggiornamento delle risultanze catastali. Chiede, inoltre, di sapere se è disponibile il dato della ripartizione geografica delle dichiarazioni dei redditi sottoposte al maggior numero di accertamenti.

A giudizio del senatore ALBERTINI, la cifra di 81 mila cartelle errate inviate ai contribuenti ridimensiona, di gran lunga, l'entità di un fenomeno, ingigantito da una cattiva informazione giornalistica. Diverso il caso, invece, delle tasse automobilistiche, laddove è stata la carenza organizzativa ad ingenerare gli errori: da questo punto di vista, egli ritiene fondata la richiesta di non addossare al contribuente l'onere della prova del pagamento effettuato.

Su specifica richiesta del senatore CASTELLANI, il dottor ROMANO ribadisce che le cartelle esattoriali, contenenti dati erronei relative

alle tasse automobilistiche, ammontano a circa 196 mila, e che il mancato abbinamento tra versamenti effettuati e dati dell'autoveicolo deriva anche da inefficienze organizzative.

Rispondendo alle domande poste dai commissari, il dottor ROMANO fa presente che la complessità della modellistica ed una certa articolazione normativa possono aver favorito il verificarsi di errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre invece, per quanto riguarda le tasse automobilistiche, si tratta di insufficienze di carattere amministrativo ed organizzativo.

Egli ribadisce che i rimborsi delle somme non dovute saranno effettuati in tempi molto ristretti. Per quanto riguarda, invece, le tasse automobilistiche, egli fa presente che solo la introduzione della rete informatizzata per tutti i centri abilitati a ricevere il pagamento delle imposte potrà evitare il verificarsi di tali inconvenienti. Per ciò che concerne la notifica degli esiti degli accertamenti sulle dichiarazioni per l'anno di imposta 1992, egli fa presente che gli invii saranno temporalmente scaglionati fino a luglio 1999. Sul principio dell'autotutela, egli afferma che è in atto una progressiva applicazione di tale principio in tutti gli uffici. A tale proposito, egli desidera puntualizzare che la notizia, comparsa di recente sulla stampa, di rimborsi generalizzati non spettanti, è destituita di ogni fondamento: si è trattato invece di rimborsi dovuti ai contribuenti, che avevano dimenticato, per esempio, di riportare il credito di imposta maturato sulle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi. In generale, per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuenti, la riorganizzazione degli uffici delle entrate consentirà di utilizzare tali uffici come servizi di sportello, dei centri di servizio, in modo da colmare la lacuna informativa da alcuni lamentata. Sul carattere dei controlli, egli fa presente che il controllo sui dati catastali dà origine ad un accertamento di tipo sostanziale, e quindi, ad una rettifica dei dati delle dichiarazioni, non rientrante nei casi previsti dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600. Per quanto riguarda, invece, le rendite catastali, in molti casi si registra l'inserimento in dichiarazione dei redditi catastali presunti. Egli però ribadisce che se gli errori sui redditi immobiliari dichiarati deriveranno da inefficienze dell'Amministrazione se ne terrà conto nell'eventuale applicazione delle sanzioni. Per ciò che concerne i dati della ripartizione geografica degli errori sulle dichiarazioni dei redditi, emerge una forte anomalia delle errate dichiarazioni presentate nel Lazio. Egli conclude, informando che le nuove disposizioni contenute negli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600, prevedono che l'Amministrazione finanziaria, prima di produrre la cartella esattoriale e di iscrivere al ruolo le somme non versate, invii ai contribuenti una comunicazione nella quale siano evidenziati gli scostamenti accertati, invitando i contribuenti a regolarizzare la propria posizione.

Il Presidente ANGIUS ringrazia il dottor Romano e il dottor Befera e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,45.

220^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14,45.

Intervengono il ministro delle finanze Visco e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vigevani.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre 1998.

Il Presidente ANGIUS avverte che il Ministro Visco illustrerà alcune proposte emendative al disegno di legge, collegato alla legge finanziaria per il 1999.

Il Ministro VISCO illustra congiuntamente gli emendamenti 2.24, 10.100, 12.0.100 e 12.0.150, concernenti, rispettivamente, la tematica della *dual incom tax*, il federalismo fiscale, la revisione della tassazione sugli immobili e il collegamento tra le banche dati. Per quanto riguarda la tematica del federalismo fiscale e il collegamento delle banche dati, egli ricorda che gli emendamenti presentati ricalcano, in parte, le disposizioni contenute nell'originario disegno di legge collegato alla finanziaria e successivamente stralciate per deliberazione della Camera dei deputati. Anche le disposizioni sulla tassazione degli immobili derivano da un dibattito, già avviato in sede parlamentare, a fronte dello stanziamento iscritto in bilancio per consentire l'aumento della cifra deducibile dal reddito imponibile derivante dalla prima casa di abitazione. Da ultimo, sempre in premessa, il Ministro ricollega le modifiche proposte all'articolo 2, in materia di *dual income tax*, ai risultati del dibattito svoltosi in questi mesi circa la opportunità di incentivare gli investimenti produttivi per invertire l'andamento negativo della congiuntura economica.

L'emendamento sul federalismo fiscale prevede il completo superamento del regime dei trasferimenti erariali quale strumento di finanziamento delle regioni, mentre verranno mantenuti solo i trasferimenti erariali finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi o situazioni di rilevante interesse nazionale. La soppressione dei trasferimenti erariali è accompagnata dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF per

le regioni, dall'aumento della compartecipazione all'accisa sulla benzina fino a 450 lire al litro, nonché dall'aumento della compartecipazione al gettito sull'imposta sul valore aggiunto. Con le misure proposte, si intende dare piena autonomia alle regioni in relazione alle forme di finanziamento: si prevede che il complesso delle compartecipazioni eguali in valore assoluto i trasferimenti erariali soppressi. La introduzione di forti compartecipazioni al gettito dei tributi erariali si accompagna all'istituzione di un fondo perequativo, finalizzato a riequilibrare la differente capacità contributiva delle varie regioni. Per tre anni rimane in vigore il trasferimento, calcolato su quota capitaria, per coprire le spese per il servizio sanitario nazionale: in questi tre anni è prevista l'introduzione di un monitoraggio dei meccanismi di gestione del complesso della spesa sanitaria da parte di ogni regione, in modo da valutare le decisioni future su tale specifico settore.

Il Ministro preannuncia poi la presentazione di un ulteriore emendamento, ancora in fase di elaborazione, finalizzato ad estendere la compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF; tale misura si rende necessaria in quanto la devoluzione del gettito ai comuni dell'imposta di registro sui trasferimenti erariali, particolarmente significativo per i grandi centri urbani, si rivela insufficiente e incerto per i piccoli comuni. Sempre in tema di federalismo fiscale, ma collegato al piano elettrico nazionale, c'è una revisione delle accise sui consumi di energia elettrica, con una diversa attribuzione delle addizionali ai comuni, allo Stato e alle provincie.

Il Ministro conclude l'illustrazione della proposta emendativa in tema di federalismo fiscale, sottolineando la sintonia della proposta governativa con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale svolta in sede parlamentare.

Passando ad illustrare invece l'emendamento 2.24, egli fa presente che già le modifiche alla *dual income tax*, contenute nell'articolo 2, prevedono un ampliamento della portata agevolativa del nuovo meccanismo d'imposta sui redditi di impresa. L'ulteriore proposta emendativa riguarda la possibilità di assoggettare il reddito d'impresa all'aliquota ridotta del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il Ministro sottolinea che l'agevolazione fiscale riguarda tutte le imprese, anche quelle in regime a contabilità semplificata, a condizione di essere in linea con i parametri previsti negli studi di settore. Va tenuto presente, infine, che il Governo prevede di coprire le minori entrate con uno stanziamento di 2000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Circa la tassazione degli immobili, il Ministro fa presente che la proposta emendativa prevede innanzitutto l'incremento da 1.100.000 a 1.400.000 lire della deduzione ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, escludendo di fatto dall'imposizione IRPEF sugli immobili il 60 per cento dei contribuenti. Si anticipa poi, già all'anno d'imposta 1999, la norma agevolativa contenuta nella nuova legge sugli affitti e riguardante le agevolazioni fiscali per i conduttori con redditi medio-bas-

si. La delega al Governo per modificare i criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari nasce anche dalla esigenza di tener conto delle sollecitazioni, già emerse nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria, nonchè dalla preoccupazione, ben presente al Governo, che la revisione completa degli estimi catastali, da effettuare nel prossimo anno, possa risolversi in un notevole aggravio fiscale per i contribuenti, ferme restando le aliquote vigenti per l'IRPEF e per l'ICI. L'orientamento del Governo è quello di rivedere l'aliquota IRPEF sui redditi da fabbricati, posizionandola al 19 per cento, che corrisponde sia all'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF, sia all'aliquota che a regime colpisce indifferentemente i redditi derivanti dalle diverse scelte di investimento del singolo contribuente (redditi di capitale, redditi di impresa e redditi immobiliari).

D'altro canto, prosegue il Ministro, la revisione dei criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari corrisponde allo schema applicativo della *dual income tax*, poichè si prevede l'assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati secondo coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari (con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito di impresa) ad un regime di tassazione IRPEF con aliquota al 19 per cento e, per i redditi derivanti da locazione, la limitazione del regime agevolato alla parte di reddito che corrisponde al rendimento ordinario precedentemente illustrato.

Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare la deduzione di imposta per i redditi più bassi. In ultima analisi, la proposta del Governo è finalizzata a realizzare un abbattimento dell'imponibile per l'appartamento di proprietà ed un prelievo tributario maggiore sugli immobili locati. Per quanto riguarda invece l'emendamento relativo al collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche-dati gestite da soggetti pubblici, il Ministro ribadisce che si tratta di una disposizione già oggetto di stralcio da parte della Camera dei deputati rispetto al testo del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata e avvertita la Commissione che anche il prosieguo della discussione sugli emendamenti testè illustrati potrà svolgersi nella prossima settimana alla presenza del Ministro stesso, propone alla Commissione di fissare per Mercoledì 17 febbraio alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti oggi presentati dal Governo.

Dalla settimana successiva, si può ipotizzare l'inizio delle votazioni, dopo che la 5^a Commissione avrà espresso i pareri, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0023^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STANISCIÀ, rifacendosi allo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato nella seduta precedente, ne illustra una riformulazione in merito alla osservazione riguardante l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Per quanto riguarda l'articolo 24, ferma restando la necessità di esercitare il principio di delega di estendere la riscossione dei crediti mediante ruolo attraverso l'affidamento ai concessionari dei crediti degli enti previdenziali, appare più rispondente alle esigenze dei contribuenti, soprattutto nel caso dei piccoli imprenditori, circoscrivere l'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali alle sole somme per le quali sia stato esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento spontaneo e per le quali sia necessario quindi porre in essere le procedure di recupero coattivo. Tale riformulazione non prevede più alcun accenno alle attribuzioni dell'ente previdenziale circa l'autonoma concessione al contribuente di dilazioni o rateizzazioni.

Il senatore ALBERTINI ribadisce il proprio voto contrario sullo schema di parere, nonostante la modifica illustrata.

A giudizio del senatore BONAVITA è importante ascoltare il parere del Governo sulla modifica illustrata.

Il senatore PEDRIZZI dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale sullo schema di parere proposto dal senatore Staniscia, sottolineando criticamente la sostanziale espropriazione degli istituti di previdenza delle proprie prerogative di gestione dei crediti pregressi. A suo giudizio, inoltre, la riforma prospettata dal Governo, senza affrontare con decisione la ipotizzata inefficienza degli uffici legali degli enti previdenziali, non ne prevede la soppressione e nello stesso tempo ne riduce drasticamente le competenze di gestione dei crediti.

Il senatore COSTA esprime la preoccupazione che dall'esercizio della delega per il riordino della disciplina della riscossione, in materia di crediti previdenziali, discenda la sostanziale svalutazione delle competenze e delle professionalità degli uffici legali degli enti previdenziali.

Il senatore VENTUCCI invita il Sottosegretario a chiarire definitivamente gli orientamenti del Governo in merito alla estensione della ri-

scossione mediante ruolo affidata ai concessionari dei crediti previdenziali.

Prende quindi la parola il sottosegretario VIGEVANI, il quale si sofferma analiticamente sulle cifre che caratterizzano l'ammontare dei crediti vantati dall'INPS. Tra il 1989 ed il 1997 l'INPS ha recuperato 37.200 miliardi di cui il 51 per cento attraverso l'attivazione di norme in sanatoria (condono contributivo), il 34 per cento attraverso la dilazione dei pagamenti e solo il 12 per cento attraverso l'azione dei propri uffici legali. Il recupero dei contributi evasi in questi nove anni ammonta a circa 400 miliardi all'anno, a fronte di un'evasione contributiva che ammonta invece a 5000 miliardi annui.

Per quanto riguarda l'analisi per classi di debiti, egli fa presente che il 49,4 per cento delle imprese è esposta per debiti che non superano i 10 milioni di lire, cifra naturalmente che è possibile pagare con rateizzazioni a 60 mesi. Se invece si analizzano per attività commerciale emerge che il 44,7 per cento delle partite contributive evase corrisponde a commercianti ed artigiani che debbono all'INPS cifre non superiori ai 3 milioni, anch'esse naturalmente rateizzabili. Con un dato ancora più sintetico, il Sottosegretario fa presente che l'85,5 per cento dei debitori dell'INPS deve versare una cifra non superiore ai 15 milioni di lire. L'analisi dell'evasione contributiva rende incontrovertibile l'indirizzo di revisione radicale del sistema di riscossione dei crediti previdenziali; nello stesso tempo la rateizzazione a 60 mesi, per le cifre citate in precedenza, rende pienamente conto della attenzione posta dal Governo alle esigenze delle piccole imprese. Resta, da ultima, confermata pienamente la volontà del Governo di non procedere ad alcun condono dell'evasione contributiva, misura che si rivelerebbe, come già in passato, contingente ed estremamente ingiusta.

Per quanto riguarda la bozza di parere illustrata in precedenza, e modificata dal relatore, egli ribadisce che l'esclusione degli enti pubblici economici dal novero degli enti le cui entrate possono essere riscosse mediante ruolo è motivata dal fatto che tali enti hanno già a disposizione i normali strumenti contrattuali per costringere i contribuenti a pagare le somme dovute; per quanto riguarda gli enti locali, ribadisce il carattere facoltativo dell'affidamento del servizio di riscossione. Infine, per quanto riguarda la riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, ribadisce ancora la esigenza che il parere non possa mettere in discussione i principi contenuti nella legge delega.

In sede di dichiarazione di voto sullo schema di parere interviene il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale le cifre riportate dal Sottosegretario rendono urgente avviare un'approfondita indagine sulle ragioni che hanno causato la voragine dell'evasione contributiva.

Il senatore PEDRIZZI, ribadendo il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale sullo schema di parere, sottolinea la scarsa attenzione del rappresentante del Governo rispetto all'osservazione, contenuta nel parere, sull'obbligo di versamento di garanzia da parte del contri-

biente per chiedere la dilazione dei pagamenti delle somme dovute. La richiesta di prestazione di cauzione in titoli di Stato, ovvero di fidejussione, è in aperta contraddizione con la volontà di consentire la dilazione dei pagamenti per i contribuenti che si trovino in una «temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

Il senatore ALBERTINI, tenendo conto delle importanti informazioni fornite dal Sottosegretario, ribadisce il fermo convincimento nella contrarietà al parere proposto dal relatore. La generalizzata evasione dell'obbligo contributivo costituisce una scandalosa anomalia, soprattutto se analizzata parallelamente alla reiterata richiesta di ulteriore riforma del sistema pensionistico.

Il senatore D'ALÌ ribadisce il voto contrario dei senatori di Forza Italia sullo schema di parere illustrato dal relatore, facendo presente che per affrontare concretamente la spinosa questione dei crediti previdenziali si sarebbe dovuto correlare il contenuto dello schema di decreto con quanto già previsto dalla legge n. 448 del 1998, in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali.

Posto ai voti viene quindi approvato, a maggioranza, lo schema di parere presentato dal relatore Staniscia.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 2.**

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

7. Agli effetti del comma 6:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 1), del citato testo unico, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

8. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4

dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 del predetto comma; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

9. Le disposizioni dei commi 6 e 7 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nel predetto articolo, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

10. Per i periodi d'imposta di cui al comma 6, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 6 a 9.

11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;

b) previsione di sostituire i trasferimenti anzidetti mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);

f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera g);

g) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

h) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere», sono soppresse.

5. All'articolo 4, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 è soppresso.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all' esercente dell'impianto.

7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica», sono soppresse.

8. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.».

9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario», sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 del presente articolo e delle maggiori entrate derivanti dalla modifica operata con il comma 9, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

12. Il numero 3, lettera d), del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9, 10, si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita oltre 3000 kW: 4 lire.».

10.100

IL GOVERNO

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Collegamento con altre banche dati)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione economica delle sue attività, l'amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonché di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché delle altre disposizioni legislative vigenti, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione».

12.150

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in ma-

teria di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferma restando la fissazione con norma regolamentare della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi;

b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera d), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

c) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

d) fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionati di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della citata legge n. 662 del 1996, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;

e) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;

f) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;

g) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

h) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

i) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

l) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

m) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

n) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater*, dell'articolo 34, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è soppresso a decorrere dal periodo di imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazio-

ne principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *f*), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo speciale istituito dall'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

12.100

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0041^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

La relatrice PAGANO presenta il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,

considerato che

il sistema di autonomia delineato nel regolamento garantisce l'esercizio effettivo dei diritti delle diverse componenti della scuola, ponendo al centro l'obiettivo del successo formativo degli alunni, attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, e al tempo stesso riconosce e tutela la libertà di insegnamento e quella di scelta educativa delle famiglie,

il regolamento pone i presupposti per l'attuazione di un sistema di rapporti interistituzionali all'interno dei quali la scuola si collega e dialoga con il territorio, anche se i termini di tale rapporto dovranno essere integrati e precisati in alcuni passaggi,

raccomanda

che, nella definizione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento dei singoli percorsi, il Ministro si avvalga delle più alte competenze tecnico-scientifiche esistenti nel paese, tenendo altresì nel massimo conto gli indirizzi che emergeranno in sede parlamentare, e che – anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 dello schema di regolamento – nell'ambito della piena applicazione della legge n. 59 del 1997 sia prevista la costituzione di un organismo di consulenza dotato di competenze tecnico-scientifiche,

che, per l'attuazione del nuovo sistema, l'Amministrazione si avvalga anche delle competenze tecniche di docenti e di dirigenti scolastici, il cui servizio dovrà essere valutato a tutti gli effetti come servizio di istituti,

che l'organizzazione dei servizi di revisione amministrativo-contabile si ispiri a criteri di territorialità

ed esprime conseguentemente parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, occorre sostituire le parole «Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali» con le seguenti «Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale»;

all'articolo 1, comma 1, occorre precisare che l'autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale;

all'articolo 1, comma 1, occorre sostituire le parole «con le comunità locali» con le seguenti «con gli enti locali»;

all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere infine le parole «nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «relative alla determinazione dei curricoli» occorre inserire le seguenti «e lo armonizzano con quelle relative»;

all'articolo 2, comma 4, dopo la parola «esperienze» occorre inserire le seguenti «e attività»;

all'articolo 3, comma 2, occorre sostituire le parole «del territorio» con le seguenti «della realtà locale, anche nel quadro della programmazione territoriale dell'offerta formativa»;

all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «sulla base degli indirizzi generali» occorre inserire le seguenti «per le attività della scuola»;

all'articolo 3, comma 4, occorre sostituire le parole «Ai fini di cui al comma 3» con le seguenti «Ai fini di cui al comma 2»; inoltre, dopo le parole «attiva i necessari rapporti» occorre inserire le seguenti «con gli enti locali e»;

all'articolo 4, comma 2, lettera e), occorre sostituire le parole «ambiti ed aree disciplinari» con le seguenti «aree e ambiti disciplinari»;

all'articolo 6, comma 3, occorre rafforzare la previsione di scambio di documentazione ed informazioni fra le scuole; inoltre, dopo le parole «soggetti pubblici e privati» occorre aggiungere le seguenti «che svolgono attività di ricerca»;

all'articolo 7, occorre sostituire il comma 1 con il seguente: «1. le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali»;

all'articolo 7, comma 3, occorre sostituire le parole «fra le istituzioni che partecipano alla rete» con le seguenti «fra le istituzioni i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo»;

all'articolo 7, comma 4, occorre sostituire le parole da «L'accordo» fino a «progetto» con le seguenti «L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri»;

all'articolo 7, comma 9, occorre sostituire le parole «compiti di carattere formativo» con le seguenti «compiti istituzionali»;

all'articolo 7, occorre introdurre una norma che garantisca la non esclusione dagli accordi di rete delle scuole che intendano parteciparvi e preveda tutte le iniziative idonee a favorire la partecipazione agli accordi stesse delle scuole che presentano situazioni di difficoltà;

all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f) occorre inserire la seguente «f-bis) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e il recupero dei debiti formativi»;

all'articolo 8, comma 4, occorre sostituire le parole «dalle comunità locali» con le seguenti «dagli enti locali»;

all'articolo 8, comma 5, occorre sopprimere le parole «può essere», nonché la parola «e»;

all'articolo 14, comma 3, occorre correggere l'errore materiale sostituendo la parola «può» con la seguente «possono»;

all'articolo 14, comma 4, dopo le parole «alla specifica formazione» occorre inserire le seguenti «e aggiornamento»;

all'articolo 17, comma 1, occorre sostituire le parole «articolo 129, commi 2 e 6» con le seguenti «articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola "limitatamente", e 6».

Ella fa poi presente al senatore Bergonzi che mentre alcune delle sue osservazioni sono state recepite (come ad esempio quella relativa alla tutela della libertà di insegnamento e del pluralismo didattico e quella relativa all'ausilio tecnico-scientifico al Ministro ai fini dell'articolo 8), altre non sono invece a suo giudizio condivisibili. In particolare, il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di definizione dei *curricula* di cui all'articolo 8 non può avere carattere vincolante e non appare opportuno sopprimere la possibilità degli accordi di rete. Ritiene peraltro che il testo dell'articolo 7, con le modifiche suggerite nello sche-

ma di parere testé illustrato, possa registrare il consenso del senatore Bergonzi. In sede di tale articolo, ella non ha ritenuto tuttavia di accogliere il suggerimento di sopprimere – al comma 2 – le parole da «se l'accordo» fino alla fine, né il richiamo al comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, dal momento che oggetto dell'accordo, sempre ai sensi del comma 2, sono in particolare le funzioni delle scuole.

Per dichiarazioni di voto sullo schema di parere presentato dalla relatrice, interviene anzitutto il senatore BRIGNONE, il quale esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per l'ampia consultazione svolta sullo schema di regolamento e per il recepimento, da parte sia del Governo che della relatrice, di alcune sue osservazioni. Egli riconosce altresì che la legge n. 440 del 1997 sull'ampliamento dell'offerta formativa testimonia uno sforzo di voler accompagnare le innovazioni con un opportuno sostegno finanziario, anche se purtroppo ancora inadeguato alle necessità.

Nonostante questi fattori positivi, egli ritiene tuttavia che lo schema di regolamento avrebbe dovuto essere redatto in termini più lapidari e meno prescrittivi; l'autonomia delle scuole gli appare inoltre ancora affidata prevalentemente alle buone intenzioni e alla speranza di una progressiva consapevolezza e di un necessario coinvolgimento di tutti i protagonisti.

Un primo problema nell'attuazione dell'autonomia, a suo giudizio, deriverà ad esempio dal fatto che essa sarà considerata più fine a se stessa che strumento per l'ottimizzazione dell'azione didattica, stante la sua correlazione, se non addirittura subordinazione, ad inflessibili parametri dimensionali. A tal fine, sarebbe stata più opportuna una autonomia «a geometria variabile», capace di concedere maggiore spazio alle scuole in grado di gestirla. La stretta correlazione al dimensionamento e ai suoi parametri puramente numerici determinerà invece, in molte aree territoriali, un'applicazione distorta del concetto di autonomia. Le opportunità offerte dal regolamento attuativo dell'autonomia consentiranno infatti ad alcuni istituti particolarmente all'avanguardia e collocati in un contesto socio-economico favorevole di emergere e di aumentare considerevolmente i loro iscritti. Se però ciò avverrà entro il limite massimo di 900 alunni, e quindi senza necessità di sdoppiamento, si potrà verificare un corrispondente calo di iscritti in altri istituti, che potrebbero perdere i requisiti dimensionali per l'autonomia. La competitività in situazioni caratterizzate da insediamenti abitativi di grandezza medio-piccola, con scuole storicamente sottodimensionate ma di alta tradizione educativa, potrà così tradursi nell'adescamento di alunni attraverso attività di orientamento potenzialmente non dissimili dalla mera campagna promozionale.

In conclusione, egli manifesta il timore che il regolamento, sia pure teso ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, finisca in realtà per mortificarla, dal momento che esso non esclude una distorta competitività, introduce criteri di aziendalizzazione e non tutela gli istituti col-

locati in aree dove, per densità demografica, l'utenza non potrà mai essere ingente. Inoltre, resta a suo giudizio ancora irrisolta la questione della rete del servizio scolastico. Criticando la scelta di perseguire l'obiettivo dell'autonomia attraverso lo strumento regolamentare, anziché quello assai più democratico dell'atto legislativo, preannuncia pertanto la propria astensione.

Interviene quindi il senatore BERGONZI, il quale dà atto alla relatrice di avere fatto proprie molte delle sue osservazioni. Tra queste, in primo luogo quella relativa ad una maggiore tutela della libertà di insegnamento (con una opportuna indicazione al comma 1 dell'articolo 1) e quella relativa all'esigenza di non prefigurare in questa sede alcuna soluzione alle questioni attinenti alla parità (con una opportuna modifica del comma 1 dell'articolo 7, che ha escluso la partecipazione delle scuole private agli accordi di rete). Restano tuttavia a suo giudizio alcuni forti elementi di perplessità, anzitutto con riferimento agli accordi di rete; nonostante le modifiche suggerite dalla relatrice all'articolo 7 egli ritiene infatti che permanga il rischio di gravi sperequazioni e lamenta che non sia stata recepita la sua richiesta di ricondurre la questione ai termini previsti dall'articolo 21 della legge n. 59.

In una breve interruzione la relatrice PAGANO fa osservare che oggetto degli accordi di rete sono solo le funzioni amministrative.

A giudizio del senatore BERGONZI ciò non è tuttavia specificato e rende pertanto la questione assai ambigua. Egli lamenta inoltre la mancata affermazione di una autonomia di sistema, parallela a quella delle istituzioni scolastiche. Né il riferimento svolto in premessa nello schema di parere della relatrice alle competenze tecnico-scientifiche di cui potrà avvalersi il Ministro nella definizione del *curricula* di cui all'articolo 8 appare pienamente idoneo a soddisfare tale esigenza. Infine, egli ritiene che lo schema di parere della relatrice dovrebbe essere integrato con una osservazione al comma 3 dell'articolo 3, nel senso di sopprimere il riferimento alle associazioni di fatto.

Lo schema di regolamento in esame non è pertanto, a giudizio del senatore Bergonzi, esente da motivi di forti perplessità e preoccupazioni. Pur prendendo atto delle numerose modifiche suggerite dalla relatrice, egli non può quindi non concordare con molte delle osservazioni critiche del senatore Brignone, in particolare per quanto riguarda l'eccessiva correlazione dell'autonomia con i parametri numerici relativi al dimensionamento. Egli preannuncia comunque il proprio voto favorevole sullo schema di parere della relatrice, nell'auspicio che la prima sperimentazione dell'autonomia induca a solleciti aggiustamenti *in itinere*.

Posto infine ai voti, lo schema di parere della relatrice risulta accolto a maggioranza.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri: Disposizioni su ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

– e della **petizione n. 530** ad essi attinente

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE informa che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati al testo del Comitato ristretto. Ai sensi del Regolamento, si potrebbe nel frattempo procedere alla illustrazione degli emendamenti stessi; tuttavia, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene preferibile rinviare l'esame delle proposte emendative alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

259ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore VISERTA COSTANTINI, illustrando il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ricorda che le norme in esso contenute facevano parte di un disegno di legge (atto Senato 2935) approvato dal Senato nel dicembre scorso ma ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. La mancata approvazione di quel provvedimento ha reso necessario per il Governo l'emanazione del decreto-legge al fine di rendere operative alcune norme in esso contenute. In particolare, con l'articolo 1 si prevede che per l'anno 1998 il complesso dei contributi dovuti dalle aziende di trasporto pubblico locale sia ridotta mediante riallineamento alla media dei contributi dovuti dal settore industriale, nei limiti di un importo di trecento miliardi. L'articolo 2 prevede invece interventi volti a scongiurare possibili proteste da parte degli autotrasportatori consentendo l'aumento dell'importo delle spese non documentabili da portare in detrazione nella prossima denuncia dei redditi e la diminuzione dei premi INAIL che vengono a scadenza bimestralmente per i dipendenti del settore. In particolare, il comma 1 prevede l'elevazione, per l'anno 1998, del limite degli importi delle deduzioni forfettarie previste a titolo di spese non documentate il cui importo non sembra più adeguato. Il comma 2 è relativo al complesso dei contributi assicurativi a carico delle imprese di autotra-

sporto per i rischi connessi alla circolazione dei mezzi. Il comma 3 assegna delle risorse finanziarie al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori. La norma in questione, peraltro, è stata modificata e migliorata rispetto al testo originario del decreto-legge dalla Camera dei deputati che ha precisato i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Comitato e stabilito l'obbligo per il Governo di presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della norma. Il comma 4 stabilisce infine la copertura finanziaria degli interventi.

Il senatore LAURO chiede al rappresentante del Governo di poter avere chiarimenti circa gli accordi presi in materia di autotrasporto dall'Italia con l'Unione europea.

Il PRESIDENTE, dopo aver sollecitato il rappresentante del Governo a fornire in una prossima seduta i chiarimenti chiesti dal senatore Lauro, propone di fissare alle ore 18 di martedì 16 febbraio 1999, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

232ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, il Ministro per le politiche agricole De Castro, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole
(R046 002, C09ª, 0002ª)

Riprende il seguito dell'audizione sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sono già intervenuti nel dibattito i senatori Minardo, Cusimano, Preda e Murineddu.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che i contenuti del decreto in esame non includono misure adeguate per sostenere la competitività delle imprese agroalimentari italiane rispetto alla concorrenza degli altri Paesi e sottolinea come, anche con riferimento alle misure finanziarie, l'ammontare di risorse complessivamente messo a disposizione del settore primario risulta appena sufficiente a mantenere la situazione di *statu quo* e non certo a capovolgere le prospettive di crescita del settore, se si considera la grave crisi in atto in molti comparti di rilievo, quali l'agrumicolo, l'olio e altre realtà produttive. Nel ricordare che, nel recente dibattito sulla PAC e le relazioni euromediterranee, il Ministro del tesoro non ha, a suo avviso, offerto prospettive positive per il settore (tenuto conto del valore in termini di PIL e di consistenza degli occupati), il senatore Bucci richiama i dati assai significativi sul va-

lore del comparto agroindustriale, che vanno sommati a quelli del settore primario agricolo. È poi altrettanto preoccupante il *deficit*, da ridurre, della bilancia agricola, che è ulteriore conferma della crisi generale attraversata dal settore primario. Di fronte a tale stato di cose si chiede quali siano i reali obiettivi dell'azione di governo, in termini di strategie e di misure concrete, richiamando ulteriormente i problemi del settore agrumicolo e olivicolo, oltre che del settore lattiero. Ritiene infatti che i vari comparti del settore primario sarebbero in grado anche di comprendere una strategia – che invece non appare avviata – che puntasse rilevanti risorse sui settori più in crisi, ribadendo conclusivamente l'esigenza di una pianificazione strategica, e di una diminuzione del carico fiscale, previdenziale e contributivo a carico delle imprese agricole.

Il senatore RECCIA si richiama alle recenti manifestazioni di protesta svoltesi in Francia e anche alle ultime vicende che hanno riguardato alcuni membri della Commissione europea, segnale dell'attuale stato di disagio che investe comunque il comparto primario. Ritiene inoltre che lo stesso decreto in esame rispecchi un approccio che finisce per penalizzare il settore, ricordando l'esigenza di incentivare più che la quantità, la qualità dei prodotti agroalimentari, che vanno difesi dagli attacchi provenienti da chi si limita a imitare i prodotti più quotati, quali ad esempio la mozzarella di bufala campana, che sarebbe prodotta anche – stando a quanto ha recentemente appreso – in Germania. Nell'esprimere pertanto serie preoccupazioni per tale stato di cose, osserva che il decreto all'esame (elaborato dal precedente Ministro *pro tempore*) non contiene misure adeguate, tenuto conto dei rilevanti oneri che gravano sugli agricoltori e richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare effettivi contributi per il gasolio e di promuovere l'atlante per i prodotti tipici agroalimentari previsto dall'articolo 8 del decreto n. 173, al fine di assicurare ulteriori strumenti di tutela dei prodotti tipici. In particolare chiede informazioni sulla costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito Comitato (previsto dal comma 3, dell'articolo 8 citato), ribadendo l'esigenza di effettuare scelte programmatiche e di respiro strategico.

Il senatore GERMANÀ osserva che la programmazione in campo agricolo non si è mai realizzata e tuttora non si sa quanto e cosa sia opportuno produrre, come dimostra la vicenda dell'olio, in cui l'Italia, nonostante le assicurazioni a suo tempo fornite dal Ministro Pinto, non ha registrato il successo preannunciato, tenuto conto della situazione produttiva esistente in Spagna, che pure non si è dotata del catasto olivicolo. Richiama inoltre l'attenzione sugli alti costi, in particolare bancari, che gravano sugli imprenditori agricoli, costretti ad affrontare tassi, specialmente in Sicilia di 3/4 punti superiori a quelli medi, come pure risultano più alti, per i produttori siciliani, i costi dell'autotrasporto. Richiama inoltre l'attenzione del Ministro sui problemi di contingentamento produttivo, che penalizzano l'Italia, come dimostra la recente vicenda delle quote tonno, mentre i produttori italiani sono altresì penalizzati da accordi quali quello con il Marocco. Conclusivamente, nel ricordare

l'esistenza di una pluralità di associazioni di produttori in Sicilia, richiama i problemi gravi del settore agricolo ed in particolare agrumicolo.

Il senatore BARRILE rileva che il dibattito in corso sul decreto n. 173 ha comunque evidenziato il rilievo rivestito da uno strumento innovativo, che prevede la soluzione di molti, difficili problemi del settore primario ma manifesta altresì la preoccupazione che – se, si forniscono risposte inadeguate alle molte aspettative generate dal decreto stesso – si possa correre il rischio di disilludere e disorientare il mondo agricolo. Dichiara infatti di condividere l'esigenza, già manifestata dal senatore Preda, di assicurare consistenti ed adeguate disponibilità finanziarie al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto, evitando sia operazioni di facciata che di mero assistenzialismo e incentivando una politica a favore della qualità. Esprime poi il rammarico che la Commissione non sia chiamata ad esprimere parere sui vari decreti attuativi previsti dal decreto n. 173 e richiama ulteriormente l'attenzione del rappresentante del Governo sulla cornice finanziaria da assicurare al decreto, auspicando interventi concreti a favore dell'agricoltura ed in particolare tenendo conto delle condizioni in cui versa l'agricoltura meridionale e siciliana.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari non è prevista dal decreto n. 173, e che comunque il Ministro ha personalmente sollecitato l'audizione odierna volta a fornire al Parlamento una informativa in merito.

Il senatore SARACCO osserva preliminarmente che le imprese agricole possono essere suddivise in tre categorie: quelle in grado di competere a livello internazionale, quelle che possono essere messe in condizione di competere se dotate di adeguati servizi di supporto e, infine, quelle che non saranno mai in condizione di competere ma che pur sempre svolgono un importante servizio di manutenzione e tutela del territorio, in particolare nelle zone collinari e di montagna. Tale ruolo di servizio, più volte segnalato dallo stesso presidente Scivoletto, è tale però da richiedere una riconsiderazione dei criteri di ammissione al regime di aiuto relativo al gasolio agricolo, così come segnalato anche dal senatore Fassone: richiama pertanto l'attenzione del Ministro De Castro su tale rilevante questione, auspicando un intervento concreto.

Il senatore BIANCO ricorda che l'elaborazione del decreto n. 173 si colloca nell'arco di tempo in cui, mancato il *quorum* sul secondo referendum soppressivo del Dicastero agricolo, fu posto il problema di riassegnare un ruolo al MIPA e, su iniziativa parlamentare, fu approvata una disposizione che prevedeva la delega per la riduzione dei costi; norma che, già in quella occasione, giudicò viziata di centralismo, e che definì mero tentativo per mantenere ancora in vita la struttura burocratica del Ministero. A suo avviso, la riduzione dei costi di produzione deve essere un obiettivo strategico di primo piano della politica agricola e

non una operazione di mera facciata, priva di reale utilità: infatti come può essere considerato adeguato lo stanziamento di poche decine di miliardi previsto nel fondo speciale di parte capitale della legge finanziaria vigente per la riduzione dei costi, se si considera che, solo nel campo energetico, il settore consuma energia per un valore di circa 6.000 miliardi di lire. Occorre invece maggiore serietà ed attenzione alle condizioni di lavoro delle imprese agricole, prevedendo una riduzione della pressione fiscale in generale e nel campo energetico, una diminuzione degli oneri sociali, l'incremento delle infrastrutture, il miglioramento delle comunicazioni e l'innalzamento dei livelli dei servizi. A tal fine bisognerebbe cogliere tutte le opportunità già offerte dagli interventi socio-strutturali dell'Unione europea (inclusi quelli della nuova «tornata»), mentre il vero obiettivo dell'Esecutivo sembra essere – come dimostra anche il nuovo disegno organizzativo emerso dallo Schema di riorganizzazione del Ministero – il mantenimento in vita del MIPA, forse per elargire gli ultimi, pochi «spiccioli» rimasti.

Il presidente SCIVOLETTO giudica positivamente la circostanza che il Ministro, con autonoma determinazione, abbia suggerito l'audizione dedicata agli adempimenti attuativi di un decreto, alla cui elaborazione lo stesso Ministro aveva contribuito, in qualità di Consigliere agricolo del Presidente *pro tempore* Prodi.

Nel convenire, come emerso dall'esposizione del ministro De Castro, che il decreto è in una fase abbastanza avanzata di attuazione, richiama l'attenzione su un punto, a suo avviso di grande rilievo (già segnalato dai senatori Preda e Barrile), relativo alla cornice finanziaria da assicurare al decreto n. 173 (che, come noto, rinvia a successivi o distinti provvedimenti legislativi il reperimento delle risorse necessarie a finanziare i vari regimi di aiuto previsti). Al riguardo, nel ritenere che sia problema non più rinviabile, ricorda l'orientamento unanimamente espresso dalla Commissione, in sede di esame della manovra di bilancio, favorevole ad assegnare anche al decreto in esame, almeno per il 1999, i fondi destinati nella tabella B della finanziaria vigente al finanziamento degli interventi programmati: a tale riguardo si tratterà di valutare se tale decisione possa essere assunta con una normativa *ad hoc* oppure con una disposizione da inserire nell'A.C. 5245, di iniziativa governativa, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Nell'osservare che l'impostazione del decreto n. 173 corrisponde all'esigenza di abbandonare l'ottica degli interventi annuali (come per il gasolio e la riduzione dei costi energetici), chiede al Ministro conferme sulle iniziative in corso con il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato, ricordando poi che il trasporto su gomma non è previsto dal decreto in esame. Dopo essersi soffermato sui costi del metano in agricoltura (che apparirebbero più alti che per altri settori) il presidente Scivoletto richiama l'attenzione sulla circostanza che, specialmente nelle regioni meridionali, le serre possono essere considerate una forma di accumulazione di energia e di calore naturale e quindi potrebbero essere oggetto di misure incentivanti il risparmio energetico. In tema di costo del lavoro, osservato che si è regi-

strata la difficoltà ad estendere al settore primario le strategie più innovative, previste per esempio per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, meno diffusi in agricoltura, ribadisce l'esigenza di individuare modalità applicative di tali normative anche per il settore primario per poter usufruire delle agevolazioni contributive e previdenziali previste.

In tema di costo del denaro (più alto al Sud), il presidente Scivoletto osserva che la situazione di forte indebitamento delle imprese agricole richiede interventi e provvedimenti urgenti, studiando forme adeguate di consolidamento delle posizioni debitorie. Chiede altresì chiarimenti sul decreto del MIPA, previsto dall'articolo 8 del decreto n. 173, relativo all'elenco dei «prodotti tradizionali», sottolineando che il problema del rapporto tra produzioni tradizionali ed adeguamento alle normative comunitarie, in particolare sotto il profilo igienico-sanitario, è stato già risolto da una circolare interpretativa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 in cui si è prevista una normativa derogatoria per tali prodotti: richiama pertanto l'esigenza di risolvere tale problema in modo più generale e richiama inoltre l'attenzione sugli interventi, di cui all'articolo 10, comma 4, relativo ad un programma nazionale per superare il grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, osservando che tali interventi potrebbero essere applicati alla finalità di sostenere lo sviluppo delle razze bovine in via di estinzione, quali la razza Modicana o incrementare l'utilizzo di specie vegetali quali la pianta del carrubo, e ciò anche al fine di assicurare la tutela della biodiversità.

Il ministro DE CASTRO, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito, osserva che il decreto n. 173 costituisce un significativo passo avanti, in quanto fornisce risposte organiche e concrete su vari problemi di interesse del settore primario, sottolineando che il decreto è il frutto di una ampia consultazione con le varie componenti del mondo agricolo e di un rinnovato interesse verso i problemi del settore primario. Passando ad esaminare le varie questioni trattate, in risposta al quesito sollevato dal senatore Germanà sul costo del denaro, informa la Commissione che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che affronta, in modo specifico tale tematica, riformulando l'articolo 5 del decreto n. 173 relativo ai mutui agrari e fondiari già in essere, al fine di consentire, sulla base di richieste avanzate dal mondo bancario, la concreta applicazione di tale importante normativa. Dichiarando quindi di convenire con il senatore Reccia sulla esigenza di tutelare le produzioni italiane dalle imitazioni estere, assicurando il più ampio impegno per la difesa dei prodotti italiani in ambito comunitario e da conto di un risultato, raggiunto in relazione alle barriere non tariffarie poste dal Giappone per le importazioni di insaccati italiani. Quanto poi all'atlante agroalimentare, lo ritiene uno strumento fondamentale, ricordando che, con il comma 2 dell'articolo 8 citato, si prevede l'emanazione di un decreto della Sanità, di concerto con il MIPA e l'Industria per risolvere i problemi delle normative derogatorie per i prodotti tradizionali: precisa che sono in fase avanzata i contatti per risolvere i problemi relativi ai controlli. Dopo aver ribadito che sono in dirittura di arrivo i

decreti relativi agli aiuti energetici, ai trasporti, agli interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione e per la carta dell'agricoltore, informa che è in corso di completamento il decreto di nomina del comitato di esperti, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 3 dell'articolo 8 già citato, per la redazione dell'inventario dei prodotti gastronomici tradizionali. Nel convenire sulla tripartizione delle imprese agricole fatta dal senatore Saracco, osserva che, in tema di costi previdenziali, occorre ricordare il positivo risultato già raggiunto con gli accordi di riallineamento rispetto al salario reale, che si traduce in una significativa riduzione di tali oneri, specie se si considera anche quanto previsto dalle misure di fiscalizzazione e dalla normativa, recentemente approvata con la manovra di bilancio, per il cosiddetto «condono previdenziale».

Conviene sulla esistenza di una forte crisi, particolarmente avvertita in alcuni settori quali quello agrumicolo, aggravato dai danni inferti dalle recenti gelate, ma ribadisce che la politica agricola portata avanti dal Governo si ispira alla piattaforma programmatica per la definizione degli interventi di politica agricola già sottoscritta dal tavolo agricolo, in cui si ribadisce il ruolo più forte ed incisivo del settore primario in sede comunitaria, (come dimostrano anche le recenti riunioni tenutesi a Bruxelles in cui sia gli Affari esteri che il Tesoro hanno sostenuto con forza le posizioni di politica agricola e come dimostra anche l'attenzione del Presidente del Consiglio D'Alema a tali tematiche). Ribadisce l'impegno per assicurare un più adeguato dimensionamento dei fondi comunitari rispetto al peso rivestito dall'agricoltura italiana (e in tal senso richiama le vicende del comparto carne bovina che ha usufruito delle positive sinergie sviluppate da tutta la filiera in seno al Copa-Cogeca). Quanto alla vicenda delle quote tonno, ribadisce l'intenzione di presentare un ricorso alla Corte di giustizia europea, tenuto conto che il criterio quantitativo adottato dalla Commissione fa riferimento ad un'unica annata rispetto alla serie storica decennale presentata.

In seguito in particolare ad una richiesta del senatore GERMANÀ, il ministro DE CASTRO fornisce quindi ulteriori precisazioni sulla formulazione dell'articolo 5 del decreto n. 173 in materia di mutui e, quanto alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ricorda che in tale campo i principali interlocutori sono le regioni (coinvolte anche nelle modalità di valorizzazione del patrimonio gastronomico di cui all'articolo 8 citato). Conviene infine sull'esigenza di sostenere le esportazioni e ricorda che nel disegno di legge già citato (recante modificazioni e integrazioni alla normativa agricola e forestale) è prevista anche la soppressione dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

In seguito ad una ulteriore osservazione del presidente SCIVOLETTO (che - nel richiamare l'ordine del giorno già citato nel suo precedente intervento - ribadisce l'esigenza di assicurare, a valere sui fondi predisposti nella tabella B per gli interventi programmatici in agricoltu-

ra, un adeguato finanziamento al decreto n. 173), il ministro DE CASTRO osserva che è *in itinere* alla Camera l'A.C. 5245, in materia di razionalizzazione della spesa in agricoltura, nell'ambito del quale potranno essere inserite disposizioni volte a prevedere adeguati finanziamenti per il decreto n. 173 e in particolare per i regimi di aiuto di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il Ministro De Castro per l'ampio ed articolato intervento, segnala l'esigenza, prospettata da vari senatori (fra cui il senatore Cusimano) nel corso dell'audizione informale di ieri, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rappresentanti sindacali del Corpo forestale dello Stato, di prevedere un'audizione del Ministro, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sulla riorganizzazione del Corpo forestale.

Il ministro DE CASTRO, nell'assicurare disponibilità, precisa che potrebbe essere più opportuno prevederla in una fase ulteriore, tenuto conto che lo schema di decreto dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato-regioni e dell'apposita Commissione bicamerale relativa alla legge 59 del 1997.

Il presidente SCIVOLETTO, nel segnalare l'esigenza di acquisire quanto prima lo schema di decreto legislativo, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI QUOTE-LATTE
(A008 000, C09ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE informa che in data odierna è stata assegnata la relazione, trasmessa dal Ministro per le politiche agricole, in merito agli accertamenti in materia di produzione lattiera, consegnata dalla Commissione di garanzia quote-latte, istituita con Decreto Ministeriale n. 30589/1060 del 30 gennaio 1998. Detta relazione è a disposizione dei Commissari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

215ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PALUMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 32) WILDE ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate*

(2459) Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
(R162 000, C10ª, 0002ª)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 settembre 1998.

Il presidente PALUMBO, nel rilevare i limiti propri dello strumento dell'inchiesta parlamentare, si riserva, a nome della propria parte politica, di presentare proposte emendative tese a meglio definire l'oggetto dei provvedimenti in esame.

Il senatore WILDE illustra analiticamente le ragioni che motivano la proposta, presentata dalla sua parte politica, di istituire una Commissione di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione del gruppo EFIM. Si tratta di responsabilità assai gravi, che emergono dall'interessante relazione presentata dalla Corte dei conti, la quale si sofferma su taluni aspetti della gestione liquidatoria, in particolare con riferimento alla scelta dei collaboratori e dei consulenti, nonché all'uso delle cospicue dotazioni finanziarie nella disponibilità della medesima.

Ricorda poi le vicende di talune società del gruppo – quali l'ALUMIX e la SIV – nonché delle partecipazioni dell'ex EAGAT; su alcune delle quali sono state ipotizzate violazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

Nel ribadire quindi la volontà del proprio Gruppo di procedere ad una sollecita istituzione di una Commissione di inchiesta, sottolinea come, fra le competenze di questa, dovrebbe rientrare anche un'approfondita indagine sul ruolo e le responsabilità dei Ministri e degli altri rappresentanti del Governo succedutisi negli anni, con riferimento agli indirizzi e alle scelte di gestione dell'Ente medesimo, come espressamente previsto dall'articolo 3 della proposta in titolo.

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver rilevato che non tutta la storia dell'EFIM è caratterizzata da elementi negativi, ricorda come tale Ente si sia trovato ad operare in settori particolarmente difficili quali la difesa, il vetro, l'alluminio e l'impiantistica. Non si possono peraltro tacere le gravi irregolarità che hanno costellato la sua vita, sulle quali sono in corso procedimenti giudiziari. Ma è proprio il rischio di interferire con tali procedimenti, nonché la considerazione dei problemi che reca alla funzionalità del Parlamento il proliferare di Commissioni di inchiesta, ad indurlo a manifestare la propria contrarietà sulle proposte in esame.

Il senatore CAZZARO, pur conscio della gravità delle vicende che hanno caratterizzato l'intera storia dell'EFIM, ritiene più opportuno circoscrivere e meglio definire l'oggetto dell'inchiesta, riferendolo, in particolare, alla fase della gestione liquidatoria, piuttosto che alla vita dell'Istituto sin dalla sua nascita.

Interviene quindi il senatore TURINI, secondo il quale sono proprio il gran numero delle irregolarità emerse, nonché la gravità delle conseguenze della liquidazione del gruppo EFIM sul bilancio dello Stato, a rendere opportuna la sollecita approvazione del disegno di legge n. 2459, che potrà permettere al Parlamento, nella propria autonomia e senza alcun rischio di sovrapposizione con il potere giudiziario, di fare chiarezza su una vicenda tanto spinosa.

Il senatore Athos DE LUCA, nell'esprimere l'accordo della sua parte politica sulla opportunità della istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla vicenda EFIM, ritiene vada valutata la possibilità di meglio circoscriverne l'oggetto.

Il senatore LARIZZA, nel richiamarsi a quanto detto dai colleghi del suo Gruppo, ribadisce la necessità di valutare i possibili danni del proliferare di Commissioni di inchiesta sulla funzionalità del Parlamento.

Il senatore D'URSO rileva la opportunità di approfondire lo stato della liquidazione del gruppo EFIM anche attraverso l'audizione informale del commissario liquidatore.

Dopo un intervento del relatore MUNGARI, che concorda sulla opportunità di procedere, in tempi rapidi, ad ulteriori approfondimenti, il presidente PALUMBO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

306^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron e Fiorillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 4 novembre 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 novembre 1998 si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3362, scelto dalla Commissione come testo base, e che successivamente l'esame congiunto è stato sospeso in seguito alla richiesta di rela-

zione tecnica avanzata dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Essendo ampiamente scaduto il termine previsto dallo stesso articolo 76-bis per l'invio di tale documento, egli ha ritenuto opportuno iscrivere nuovamente all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, affinché la rappresentante del Governo possa fornire i chiarimenti che ritiene necessari su tale questione e anche in considerazione dell'interesse con cui i suddetti provvedimenti sono seguiti da consistenti settori della pubblica opinione, e, in particolare, dalle categorie più direttamente interessate.

Il sottosegretario FIORILLO precisa che gli uffici competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle procedure prescritte per la predisposizione della relazione tecnica, hanno già interpellato i competenti uffici del Ministero del tesoro, segnalando loro di ritenere tuttora valida la relazione tecnica a suo tempo presentata a corredo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, con l'eccezione, ovviamente, del riferimento agli oneri per il 1998. Si è pertanto in attesa di un riscontro da parte del Ministero del tesoro.

La relatrice PILONI auspica che la situazione testé illustrata dalla rappresentante del Governo possa risolversi al più presto e che la relazione tecnica venga trasmessa quanto prima alla Commissione programmazione economica, bilancio.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a sollecitare i competenti organi del Governo affinché la relazione tecnica sul disegno di legge n. 3362 venga trasmessa nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri è stata illustrata una parte degli emendamenti riferita allo schema di testo unificato predisposto dal relatore e presentato nella seduta del 1° ottobre 1998. Avverte pertanto che si passerà all'illustrazione degli emendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI fa propri e dà per illustrati, stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti dei quali sono primi firmatari i senatori Ripamonti e Sarto.

Il senatore CURTO illustra quindi l'emendamento 1.5, interamente sostitutivo dell'articolo 1, e finalizzato ad estendere la platea dei beneficiari delle provvidenze disposte dal provvedimento all'esame. Ad analoga finalità si ispira l'emendamento 2.0.1, con il quale si prevede che i benefici previdenziali previsti all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 vengano estesi ai lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore di detta legge. Illustra quindi l'emendamento 4.0.6, che istituisce presso l'INAIL il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei lavoratori deceduti a causa di patologie correlate all'amianto, soffermandosi in particolare sulle modalità di finanziamento di tale fondo, che dovrebbe essere alimentato con gli introiti derivanti dalle azioni di rivalsa intraprese nei confronti dei soggetti pubblici e privati che siano risultati inadempienti riguardo alle prescrizioni della sopra ricordata legge n. 257, nonché dalle maggiorazioni dei premi assicurativi, dal 10 per cento dei ricavi percepiti dai canoni di locazione del patrimonio immobiliare degli istituti previdenziali e dal 5 per cento dei ricavi derivati dall'alienazione di immobili di proprietà di detti istituti.

L'emendamento 4.0.4 propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, necessaria per accertare le responsabilità nei confronti di un fenomeno che le più recenti ricerche epidemiologiche rivelano destinato a manifestare nei prossimi anni tutta la sua drammaticità, come già si può constatare dalla situazione di alcune aree industriali della Puglia e, in particolare, a Taranto. Con l'emendamento 4.0.5 si intende invece richiamare l'attenzione sulla possibilità di adottare strumenti conoscitivi più flessibili rispetto a quello proposto con l'emendamento 4.0.4.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento da ultimo illustrato dal senatore Curto, osserva che le finalità in esso prospettate potrebbero essere meglio perseguite attraverso l'attivazione di una specifica indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato.

Il senatore CURTO condivide le osservazioni del Presidente, e sottolinea l'esigenza di disporre comunque di dati certi sulla situazione dell'amianto. A tale fine egli ha presentato anche l'emendamento 4.0.3 che istituisce un Corpo ispettivo speciale presso il Ministero del lavoro, con compiti di controllo. L'emendamento 4.0.7, infine, suppressivo del primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, si limita a ribadire quanto già previsto nel testo predisposto dal relatore. Si riserva pertanto di valutare la possibilità di ritirarlo in sede di votazione.

La senatrice PILONI fa quindi propri tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori Cò, Crippa e Russo Spena, e li dà per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa. Rileva che per gran parte di essi si pone il problema di quantificare i relativi oneri finanziari indicandone la copertura. In assenza di tali precisazioni, a suo parere, non si dovrebbe escludere la possibilità di avanzare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, anche perchè la questione potrebbe essere fondatamente posta dalla 5^a Commissione permanente, in sede di espressione del prescritto parere sullo schema di testo unificato e sui relativi emendamenti.

Con riferimento alle osservazioni del Presidente, il senatore PIZZINATO osserva che alcune proposte emendative formulate dai vari Gruppi politici vertono su materie analoghe, non comprese nel testo a suo tempo presentato dal relatore. Occorrerebbe pertanto, a suo avviso, disporre di un ulteriore momento di riflessione, eventualmente attraverso l'individuazione di una sede informale dove verificare la possibilità di ampliare ed integrare lo schema di testo unificato attualmente all'esame, rivolgendo una particolare attenzione ai profili finanziari, sull'individuazione dei quali, peraltro, appare necessario un contributo attivo del Governo.

Il senatore PELELLA osserva che la questione dell'amianto è destinata nei prossimi anni a manifestarsi nei suoi aspetti più drammatici e avverte che già vi sono numerosi segnali in tal senso: pertanto considera indispensabile che la Commissione si impegni per mettere a punto un testo quanto più possibile credibile e fondato, anche per gli aspetti finanziari. Ritiene pertanto anch'egli opportuno un momento di approfondimento che consenta di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo già presentato dal relatore.

Il senatore NOVI, dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, rileva come il provvedimento intervenga a porre rimedio a difficoltà applicative ed incongruenze evidenziate in rapporto alla legge n. 257 del 1992 che avrebbero dovuto essere affrontate già diversi anni fa. Per quanto riguarda i profili attinenti alla copertura finanziaria, appare opportuno promuovere le necessarie intese tra le forze politiche per l'individuazione di soluzioni normative idonee ad assicurare una sollecita approvazione del provvedimento.

Il senatore MANZI rileva innanzitutto come, alla luce della discussione fin qui svoltasi e degli emendamenti presentati dalle varie forze politiche, emerga un orientamento nel senso dell'opportunità di una maggiore articolazione del testo all'esame, idonea ad affrontare in modo incisivo il problema dell'amianto nei suoi vari risvolti, compresi quelli attinenti alla sicurezza del lavoro.

Per garantire la possibilità di una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento, appare comunque auspicabile che il Governo

formuli proposte idonee ad assicurare la necessaria copertura finanziaria all'intervento legislativo all'esame della Commissione.

Ha quindi la parola il relatore TAPPARO il quale rileva come il testo unificato da lui elaborato rappresenti il frutto di un non semplice lavoro di mediazione fra tre disegni di legge di ispirazione tutt'altro che omogenea. In tale contesto, non è stato evidentemente possibile, per esigenze di coerenza interna del testo ed anche di realismo, raccogliere nell'articolato tutte le indicazioni desumibili dai disegni di legge.

Prima di investire la 5ª Commissione permanente degli emendamenti all'esame, appare comunque opportuno che le forze politiche manifestino i loro orientamenti sull'ulteriore corso della discussione, anche in relazione alle proposte emendative già presentate e dei chiarimenti che potranno auspicabilmente pervenire circa la posizione del Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti sono stati già trasmessi a suo tempo alla 5ª Commissione permanente, e che pertanto, nelle presenti condizioni, potrebbe unicamente ravvisarsi l'opportunità di chiedere di differire l'espressione del parere su di essi in attesa dell'elaborazione di eventuali ulteriori proposte.

A tal fine, potrebbe considerarsi la possibilità di promuovere la formazione di un Comitato ristretto con il mandato di redigere entro un termine molto ravvicinato un testo che, a partire dal testo unificato già predisposto dal relatore, tenga conto delle indicazioni ricavabili dagli emendamenti e delle valutazioni che potranno auspicabilmente pervenire da parte del Governo. Naturalmente, l'utilità di tale iniziativa è largamente condizionata dall'orientamento del Governo; chiede pertanto al sottosegretario Caron se ritenga opportuno che la Commissione ponga in essere un ulteriore impegno nelle forme testè prospettate ai fini di assicurare concrete possibilità di una sollecita approvazione del provvedimento.

In risposta a tale quesito, il sottosegretario CARON manifesta l'avviso che possa senz'altro risultare opportuna la redazione di un nuovo testo a cura di un Comitato ristretto. Rileva poi come il problema dell'amianto sia destinato ad assumere progressivamente un rilievo sociale molto accentuato, anche in considerazione del fatto che, secondo previsioni accreditate, nei prossimi dieci-quindici anni potrà assistersi ad un aumento estremamente significativo della morbilità e mortalità correlate all'esposizione a tale sostanza. In tale contesto, appare certamente utile pervenire a soluzioni legislative idonee a superare gli elementi di incertezza evidenziati dall'applicazione della vigente normativa. In particolare, sarebbe opportuno individuare in via legislativa la percentuale di concentrazione della fibra di amianto il cui superamento nel periodo pregresso abbia determinato una significativa esposizione a rischio per determinate categorie di cittadini. Al riguardo pur essendo evidentemente desiderabile perseguire un «rischio zero», il valore di soglia deve essere determinato secondo criteri realistici. In Italia, il limite massimo al di sopra del quale si ritiene sussistere un rischio per la salute è stato de-

terminato in sede tecnica ad un livello pari alla metà di quello adottato in sede comunitaria. Sebbene tale scelta rappresenti evidentemente un elemento di maggiore garanzia per i cittadini italiani, talune decisioni della Magistratura hanno portato ad individuare la soglia di rischio, ai fini del riconoscimento alle prestazioni previdenziali, ad un livello cinquanta volte più basso. In tali condizioni, occorre pervenire in via legislativa all'individuazione di una soglia di rischio rispondente a criteri di ragionevolezza, anche se ciò postula la necessità di un approfondimento in sede tecnica che difficilmente potrà essere contenuto entro 15 giorni.

Il senatore PELELLA, dopo aver ricordato come la legge n. 257 del 1992 abbia demandato a successivi provvedimenti applicativi la definizione delle metodologie di accertamento delle situazioni di rischio, sottolinea come la previsione in sede comunitaria di valori-soglia più elevati di quelli previsti in Italia non comporti in alcun modo la necessità di abbandonare i criteri più garantisti finora adottati.

Il senatore CURTO rileva come soltanto nel periodo più recente si sia affermata la consapevolezza della gravità dei rischi inerenti all'esposizione all'amianto e delle conseguenze sanitarie e sociali che tale esposizione potrà avere nei prossimi anni. In tale contesto, non appare opportuno prevedere ulteriori rinvii nell'*iter* del provvedimento; resta comunque ferma l'opportunità di promuovere in prosieguo di tempo un più complessivo intervento legislativo volto ad affrontare il problema dell'amianto nei suoi molteplici aspetti.

Il testo predisposto dal relatore e gli emendamenti ad esso riferiti – i quali rispondono a ispirazioni sostanzialmente omogenee – prefigurano un quadro normativo sul quale è opportuno che il Governo manifesti la sua posizione, e ciò sia sui profili di merito che sotto il riguardo della copertura finanziaria. Sulla base delle indicazioni che perverranno dall'Esecutivo, le forze politiche presenti in Commissione valuteranno certamente in termini costruttivi la eventuale necessità di apportare alle proposte emendative già presentate quelle modifiche che si rendessero necessarie per garantire un'adeguata copertura finanziaria.

In conclusione, dichiara comunque di non avere obiezioni di principio in ordine all'insediamento di un Comitato ristretto, purché esso sia chiamato a licenziare un testo entro un termine non superiore a 15 giorni, prendendo come riferimento il testo unificato già predisposto dal relatore e gli emendamenti già presentati.

Il senatore DUVA rileva come la Commissione sia chiamata ad assumere una decisione sull'ulteriore corso dell'esame del provvedimento capace di assicurare la possibilità di pervenire all'elaborazione di un testo che abbia probabilità di giungere ad approvazione. Al riguardo, va tenuto conto del fatto che il testo unificato predisposto dal relatore ha già ampliato il campo di intervento della legge e che in tempi ravvicinati si potrà beneficiare del contributo di riflessione di un importante convegno sull'amianto.

In conclusione, si dichiara favorevole alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto al fine di pervenire alla stesura di un nuovo testo, a partire dal testo unificato già predisposto dal relatore.

Il relatore TAPPARO, rilevato come da più parti sia emersa l'opportunità di un intervento capace di affrontare il problema dell'amianto nei suoi molteplici aspetti, fa presente che il testo all'esame sia volto in realtà a risolvere questioni di portata più circoscritta.

Il problema dell'amianto è stato probabilmente sottovalutato nella fase coincidente con il primo manifestarsi dell'emergenza, all'inizio degli anni 90; si tratta ora di avviare una prima risposta concreta ai problemi evidenziati dalla applicazione della legge n. 257 del 1992.

La scelta di ridurre da dieci a sette anni il periodo di esposizione al rischio rilevante ai fini dell'ammissione ai vari benefici contemplati dall'ordinamento risponde ad uno schema convenzionale che è il frutto di un bilanciamento fra l'esigenza di una più adeguata protezione dei diritti dei cittadini e i vincoli finanziari. D'altra parte, non sembra giusto attenersi a valori soglia irrealistici, che possono alimentare nella popolazione ingiustificati stati d'ansia in relazione ad esposizioni del tutto occasionali all'amianto.

In tali condizioni, attraverso il ricorso, nei termini prospettati dal Presidente, ad un Comitato ristretto, potrà pervenirsi ad un affinamento e una sintesi ulteriore delle posizioni già manifestatesi in Commissione; tale sforzo sarebbe tuttavia destinato a rimanere infruttuoso se il Governo non facesse pervenire in tale sede tecnica le sue valutazioni di merito sulle soluzioni normative in corso di elaborazione. In conclusione, dopo aver sottolineato l'importanza di concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, così da fronteggiare in modo più efficace la ormai prossima fase di picco dell'emergenza amianto, rileva come, nell'eventualità di un parere negativo della 5^a Commissione permanente, possa risultare comunque opportuno valutare l'eventualità di licenziare ugualmente un testo per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE propone di dar corso all'insediamento di un Comitato ristretto, con il mandato di predisporre entro quindici giorni un nuovo testo unificato, a partire da quello già predisposto dal relatore Tapparo, anche in relazione alle valutazioni che saranno espresse dal Governo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873, 3100**

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i lavoratori e le categorie già previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, si considerano beneficiari del disposto normativo di riferimento, i lavoratori che risultino essere stati esposti o che comunque siano venuti a contatto con l'amianto nel corso della propria attività lavorativa, nonché coloro che abbiano svolto attività di bonifica nel settore delle miniere e delle cave di amianto, nei siti industriali, in attività di scoibentazione, nell'edilizia, nell'impiantistica, nei mezzi di trasporto ferroviario e stradale, in attività di smaltimento di amianto, nonché quei lavoratori operanti nelle centrali termoelettriche e nel settore marittimo.

2. Tali attività debbono rispettare le norme di sicurezza e tutela della salute, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per eliminare o minimizzare l'esposizione all'amianto.

3. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o sia determinata dal mancato rispetto, da parte delle aziende, delle prescrizioni relative alla sicurezza».

1.5

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere, le seguenti parole: «; l'attività di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti o macchinari contenenti o coibentati con amianto; tutte le attività svolte in ambienti caratterizzati dalla presenza di fibre di amianto in sospensione nonché tutte quelle attività non previste dal presente articolo che comportano comunque esposizione ad amianto. A tal fine, si intende per esposizione professionale ad amianto, un livello che superi i parametri della restituibilità prevista per la verifica dell'efficacia delle operazioni di bonifica ed indicati al numero 6, lettera b), dell'allegato al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994».

1.2

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le lavorazioni di cui al comma 2 vengono individuate e classificate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.1 RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola da: «dieci anni» a «sette anni», e sostituire con le parole: «il tempo di esposizione».

2.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... All'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo la parola "lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "sia in attività di servizio dopo l'approvazione della presente legge, sia già pensionati al momento dell'entrata in vigore della stessa"».

2.2 RIPAMONTI, BORTOLOTTI, SARTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo la parola "lavoratori", sono aggiunte le seguenti: "sia in attività di servizio dopo l'approvazione della presente legge, sia già pensionati al momento dell'entrata in vigore della stessa"».

2.0.1 CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «per un periodo superiore a sette anni».

3.7 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora il periodo complessivo di esposizione all'amianto risulti essere inferiore a sette anni, l'intero periodo lavorativo e di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il seguente coefficiente:

a) 1,2 se il periodo di esposizione all'amianto risulti inferiore a due anni;

b) 1,3 se il periodo di esposizione all'amianto risulti inferiore a cinque anni;

c) 1,4 se il periodo di esposizione all'amianto risulti inferiore a sette anni;

1-ter. Ai benefici pensionistici di cui al presente articolo possono accedere anche i lavoratori esposti all'amianto non inclusi nell'elenco delle attività lavorative di cui al comma 2. Su eventuali contenziosi in materia di riconoscimento la competenza relativa alla valutazione spetta in prima istanza, all'organo di vigilanza competente per territorio».

3.4

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le attività lavorative che determinano o hanno determinato esposizione all'amianto sono tutte quelle nelle quali è o era presente amianto sotto qualsiasi forma e a qualunque dose. Il lavoratore interessato nella domanda che presenta all'Istituto Previdenziale è tenuto a certificare la sua esposizione nelle forme e nei modi che possono essere a lui possibili. L'azienda interessata, o, nel caso che non esista più, l'Ente Previdenziale, nel caso in cui ritenga che l'amianto non è mai stato impiegato in modo diretto o indiretto negli ambienti di lavoro e nella produzione, deve essere in grado di fornire le prove relative. Il procedimento deve essere concluso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda del lavoratore».

3.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale,» con le seguenti: «Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

3.3

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della esaustività dei censimenti le regioni e le provincie autonome acquisiscono, con audizioni pubbliche, ogni dato pertinente da Aziende sanitarie locali, sindacati di categoria e associazioni ambientaliste, nonché dalle principali fonti scientifiche nazionali ed internazionali».

3.2

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 è abrogato».

4.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4...

(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime e gli esposti dell'amianto)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, sono a carico del Fondo di solidarietà per le vittime e gli esposti all'amianto, di seguito denominato "Fondo", istituito presso l'INAIL. Il predetto Fondo, gestito con contabilità separata dall'INAIL, è finanziato:

a) con gli introiti derivanti dalle somme percepite dagli istituti assicurativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relativi alla assicurazione obbligatoria contro la asbestosi;

b) con le maggiorazioni dei premi assicurativi attivate dalle malattie professionali riconosciute;

c) dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo, 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose.

2. Il Fondo è finanziato altresì mediante le somme stornate dai bilanci annuali degli istituti assicurativi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in misura del 15 per cento dei propri bilanci».

4.0.19

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei lavoratori deceduti a causa di patologie correlate all'amianto)

1. Presso l'INAIL è istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei lavoratori deceduti a causa di patologie correlate all'amianto.

2. Il Fondo godrà di autonomia contabile e finanziaria.

3. Il Fondo sarà costituito:

a) dagli introiti derivanti dalle azioni di rivalsa intraprese nei confronti delle imprese, sia pubbliche che private, che siano risultate inadempienti riguardo le prescrizioni della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni, a causa delle quali si siano determinati eventi lesivi dell'integrità fisica dei lavoratori esposti all'amianto;

b) dalle maggiorazioni dei premi assicurativi;

c) dal 10 per cento dei ricavi percepiti dagli istituti previdenziali e derivanti dai canoni di locazione del proprio patrimonio immobiliare;

d) dal 5 per cento dei ricavi introitati dagli Istituti previdenziali e derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà di tali Istituti».

4.0.6

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Istituzione di commissione parlamentare)

1. È istituita una Commissione d'inchiesta bicamerale, che si avvalga dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, allo scopo di:

a) accertare, su tutto il territorio nazionale, le patologie amianto-correlate ed i casi di decesso ad esse conseguenti;

b) individuare le relative responsabilità (imprenditori, medici di fabbrica, medici accertatori, personale ULSS e degli Enti assicurativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), anche in termini di mancata segnalazione delle cause dei decessi ai familiari delle vittime;

c) accertare per quanti dei decessi e lesioni personali già verificatesi siano state erogate le prestazioni economiche di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 da parte dei competenti Enti assicurativi e se per tali prestazioni gli istituti assicurativi abbiano esercitato azioni di regresso nei confronti dei datori di lavoro;

d) indicare e prospettare il *trend* dei decessi previsti fino al 2015.

2. Le Camere definiscono il tempo necessario di espletamento dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta.

3. Dopo aver relazionato alle rispettive Camere sui risultati acquisiti relativamente ai compiti dell'inchiesta la Commissione è dichiarata decaduta con atto delle rispettive Camere».

4.0.1

RIPAMONTI, BORTOLOTTI, SARTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta)

1. È istituita una Commissione d'inchiesta bicamerale, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, avente le seguenti finalità:

a) verificare lo stato di attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 con particolare riferimento agli obblighi relativi alla dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento d'amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento d'amianto;

b) accertare le responsabilità, sia nel settore pubblico che nel settore privato, delle inadempienze relative al punto a);

c) monitorare i decessi, sia per numero che per qualità di patologia, derivanti dall'esposizione all'amianto, con particolare riferimento a quelli determinati dal mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 257 del 1992;

d) rilevare la proiezione dei decessi e delle conseguenze invalidanti sino al 2010;

e) accertare, attraverso idonea mappatura, le diverse patologie correlate all'amianto con particolare riferimento ai territori a rischio, ai lavoratori direttamente esposti, alle loro famiglie, ai cittadini residenti nei territori a rischio.

2. La Commissione avrà la durata prevista dalla legge istitutiva e riferirà alle Camere sui risultati dell'inchiesta».

4.0.4

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Istituzione di una Commissione parlamentare d'indagine)

1. È istituita una Commissione d'indagine avente le seguenti finalità:

a) verificare lo stato di attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 con particolare riferimento agli obblighi relativi alla dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento d'amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento d'amianto;

b) accertare le responsabilità, sia nel settore pubblico che nel settore privato, delle inadempienze relative al punto a);

c) monitorare i decessi, sia per numero che per qualità di patologia, derivanti dall'esposizione all'amianto, con particolare riferimento a quelli determinati dal mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 257 del 1992;

d) rilevare la proiezione dei decessi e delle conseguenze invalidanti sino al 2010;

e) accertare, attraverso idonea mappatura, le diverse patologie correlate all'amianto con particolare riferimento ai territori a rischio, ai lavoratori direttamente esposti, alle loro famiglie, ai cittadini residenti nei territori a rischio».

4.0.5

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO. NOVI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Istituzione del Corpo ispettivo speciale per il rispetto delle norme in tema di uso e dismissione di amianto)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Corpo ispettivo speciale per il rispetto delle norme in tema di uso e dismissione di amianto.

2. Il Corpo ispettivo speciale sarà dotato di 500 unità individuate tra gli esperti di politica ambientale, industriale, sanitaria e del lavoro;

3. La dotazione organica del Corpo ispettivo speciale sarà ripartita dal Ministero del lavoro su base regionale, in rapporto alla diversa incidenza del rischio da amianto dei diversi territori;

4. Le risorse finanziarie relative al Corpo ispettivo speciale dovranno essere reperite all'interno dei capitoli di pertinenza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e della Presidenza del Consiglio;

5. Il Corpo ispettivo speciale eserciterà le proprie funzioni per la durata di un anno, decorrente dal 180° giorno successivo all'approvazione della presente legge, e potrà essere prorogato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni interessate.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferirà semestralmente al Parlamento sui risultati dell'azione del Corpo ispettivo speciale».

4.0.3

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità per sottoporre a sorveglianza sanitaria permanente i lavoratori o pensionati esposti all'amianto».

4.0.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-....

(Sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera p) del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, relativo alla sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori esposti ad agenti con possibili effetti a lungo termine, è garantita la sorveglianza sanitaria totalmente gratuita a cittadini e lavoratori ex esposti ad amianto, a carico delle aziende presso, o a causa delle quali, i lavoratori o i cittadini hanno subito l'esposizione. Per i casi in cui le aziende non siano più esistenti, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del Fondo di solidarietà per le vittime e gli esposti all'amianto.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce un protocollo minimo, con relative periodicità degli accertamenti da effettuare, salvo eventuali integrazioni da parte delle regioni e delle province autonome.

3. Gli accertamenti di monitoraggio sanitario periodico vengono gestiti dai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL) competenti per territorio e, in caso di giustificata indisponibilità, da altra struttura sanitaria pubblica».

4.0.2

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine della tutela della salute degli individui e nell'interesse della collettività, i soggetti già impegnati in attività lavorative comportanti esposizioni ad amianto, hanno diritto alla sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è effettuata da medici competenti dei Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di seguito denominati SPSAL, e in caso di giustificata indisponibilità, dai medici competenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata su base volontaria avendo il lavoratore ricevuto l'informazione di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. A tal fine lo SPSAL promuove l'informazione a favore dei soggetti ex esposti ad amianto che non sono mai stati sottoposti a sorveglianza sanitaria ovvero non hanno ricevuto l'informazione di cui all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991.

4. Lo sorveglianza sanitaria si attiva mediante semplice richiesta allo SPSAL territorialmente competente sulla base di documentazione atta a comprovare per ciascuno dei soggetti che ne faccia richiesta, la condizione di ex esposto ad amianto. Nei casi controversi o dubbi per esposizioni saltuarie o indirette all'amianto, lo SPSAL definirà tale condizione sulla base di una rigorosa valutazione di ciascuno di essi».

4.0.14SARTO, PIZZINATO, PELELLA, BATTAFARANO, RIPAMONTI,
MANZI, NIEDDU, MACONI, CARCARINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Risarcimento danni per patologie asbestocorrelate)

1. I soggetti risultati colpiti da patologie asbestocorrelate, nonchè i loro familiari, accedono ad un risarcimento dei danni subiti, qualora non

già liquidati in altra sede, a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime e gli esposti dell'amianto.

2. Il Ministro della sanità vigila, anche richiedendo un rapporto semestrale sul ricorso sistematico all'azione di rivalsa, in tutte le sezioni provinciali e sub-provinciali dell'INAIL, nei confronti delle aziende che abbiano violato le norme di prevenzione e sicurezza.

3. Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, viene stabilita l'entità dei risarcimenti esigibili comunque non inferiore ai livelli medi dei risarcimenti decretati dai giudici civili e penali.

4. L'accertamento del nesso di causalità è affidato ai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL) competenti per territorio, coadiuvati dai Servizi di igiene pubblica dei Dipartimenti di prevenzione nel caso di patologie asbestocorrelate causate da esposizioni ambientali e paralavorative.

5. Anche nel caso di malattia professionale asbestocorrelata, prescindendo dai soggetti per i quali già sia stata avviata una procedura di risarcimento in sede giurisdiziale, l'accertamento di causalità è demandato allo SPSAL competente per territorio».

4.0.18

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

(Integrazione della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. All'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al comma 2, dopo le parole: "di prodotti di amianto o prodotti contenenti amianto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè l'uso di prodotti contenenti amianto compreso il crisotilio".

2. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per il periodo di provata esposizione all'amianto" sono soppresse.

3. Qualora le regioni entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a tutti gli adempimenti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, si adottano le misure e provvedimenti indispensabili per l'attuazione della normativa di cui agli articoli 9, 10, 11 della predetta legge n. 257 del 1992.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le discariche per lo stoccaggio dei rifiuti di amianto, dopo che gli stessi sono stati sottoposti al fissaggio».

4.0.200

RIPAMONTI, SARTO, MILIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

“1. È abrogato il comma 29 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

4.0.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. ...

“1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso”».

4.0.7

CURTO, SILIQUINI, MULAS, FLORINO, NOVI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

215^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA avverte che, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 3.2, si passerà alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'articolo 1 che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ha stravolto le scelte operate all'unanimità dal Senato. In effetti, lo stralcio delle disposizioni concernenti l'istituzione degli ordini e degli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 costituisce una scelta lesiva per tutte le professioni sanitarie non tutelate sotto l'aspetto associativo e non sufficientemente protette anche per quanto riguarda la contrattazione con il Governo.

Pur nutrendo qualche perplessità in ordine a talune scelte operate dall'altro ramo del Parlamento, il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'articolo 1, che comunque rappresenta un importante punto di partenza del processo di

valorizzazione delle professioni sanitarie e, per tal via, del complessivo miglioramento del Servizio sanitario.

Il senatore BRUNI annuncia il suo voto favorevole, rifacendosi alle argomentazioni espresse dal senatore Di Orio e sottolineando l'esigenza di intervenire in tempi rapidi per quanto concerne alcuni profili della materia non affrontati nel disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 e, senza discussione, l'articolo 2 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 3.2 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli articoli 3 e 4 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore CAMPUS annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale che, a seguito dello stralcio approvato dalla Camera dei deputati, non è in condizione di confermare il voto favorevole espresso in prima lettura al Senato. Tale stralcio risulta del tutto non condivisibile nel merito ed appare vieppiù criticabile in quanto proposto dal Governo su pressioni dei sindacati e in particolare della CGIL. Il provvedimento reca peraltro una serie di disposizioni indubbiamente positive, tra le quali va segnalato il superamento del mansionario; tuttavia, occorre sottolineare la necessità che il Governo tenga fede agli impegni di cui all'articolo 4 e agli ordini del giorno accolti.

Il senatore DI ORIO annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo su un disegno di legge che rappresenta un importante risultato dell'impegno profuso nelle ultime due legislature dalla sua parte politica e che realizza un'indubbia valorizzazione delle professioni sanitarie. È in primo luogo significativo il superamento della riduttiva dizione, risalente a circa 70 anni fa, di professioni sanitarie ausiliarie, dizione che peraltro costituiva lo specchio di una concezione che relegava tali professioni in una condizione ancillare, tale da impedire il pieno dispiegamento delle loro potenzialità professionali. In quest'ottica appare senza dubbio rilevante anche il superamento del mansionario, scelta che in concreto allarga gli spazi di autonomia e di responsabilità delle professioni in questione, le quali peraltro meritano di vedere ulteriormente riconosciute e garantite le loro capacità. Il senatore Di Orio auspica in conclusione che al disegno di legge in votazione seguano rapidamente altri interventi normativi volti a valorizzare il ruolo, di per sé strategico, rivestito dalle professioni sanitarie anche perché in tal modo si fornisce un contributo essenziale al miglioramento generale del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore DE ANNA annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, il quale giudica non pienamente soddisfacente il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BRUNI annuncia il proprio voto favorevole e sottolinea come il provvedimento in votazione costituisca un primo, importante passo nella direzione di una maggiore garanzia e valorizzazione delle professioni sanitarie, e quindi di un complessivo miglioramento del sistema sanitario.

Il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole della Lega Nord, pur mantenendo le riserve già espresse nel corso della discussione ed evidenziando l'esigenza che all'approvazione del disegno di legge seguano, in tempi ragionevolmente rapidi, altri passi altrettanto indispensabili per migliorare il livello della sanità italiana.

Pur con le riserve manifestate in sede di illustrazione degli emendamenti, il senatore ZILIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare italiano che giudica il disegno di legge in votazione un elemento significativo per lo sviluppo del sistema sanitario.

Dopo che il senatore Baldassare LAURIA e il presidente CARELLA, a nome rispettivamente del Gruppo UDR e del Gruppo Verdi-L'Ulivo, hanno annunciato il loro voto favorevole, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. - *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. - *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. - *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio 1999.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli 10 e successivi del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 febbraio.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, scusandosi perché concomitanti impegni presso l'Aula della Camera dei deputati le impediscono

no di essere presente al prosieguo della seduta, preannuncia che il parere del Governo sugli emendamenti ancora da illustrare sarà conforme a quello del relatore.

Essendo stato soppresso l'articolo 9, gli emendamenti ad esso presentati sono decaduti.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 10.7, sul quale si apre un breve dibattito a cui prendono parte i senatori PAPINI e TIRELLI, il quale in particolare esprime perplessità per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento.

Il senatore CAMPUS preannunciando la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 10.7, sottolinea comunque l'opportunità di approvare la prima parte di tale proposta emendativa.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 e parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.7, prima parte, riservandosi comunque un ulteriore approfondimento su quest'ultima proposta emendativa.

Si dà per illustrato l'emendamento 10.0.1, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

Si danno altresì per illustrati gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.8 mentre l'emendamento 11.4 viene ritirato.

Il senatore BRUNI illustra gli emendamenti 11.7 e 11.10, volti a mitigare le pene detentive previste in ragione dell'opportunità di evitare un'esasperata penalizzazione del medico.

Il senatore CAMPUS dichiara di condividere l'impostazione che ispira gli emendamenti presentati dal senatore Bruni, dal momento che se è certamente giusto prevedere sanzioni per i medici che, al di fuori di esigenze terapeutiche, prescrivano sostanze dopanti al fine di migliorare le prestazioni dell'atleta, d'altra parte occorre evitare il rischio di fare del medico l'unico capro espiatorio di situazioni spesso complesse e caratterizzate da molteplici responsabilità.

Il senatore DE ANNA illustra gli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.9, volti in generale a ridurre le sanzioni previste per il medico; in particolare l'emendamento 11.5 propone di sostituire la pena detentiva con una adeguata sanzione pecuniaria.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 11.3, diretto a rendere più precisa e puntuale la configurazione della fattispecie penale relativa al medico, anche al fine di evitare che la semplice incompetenza possa comportare sanzioni penali.

Dopo che la senatrice BERNASCONI ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di non ridurre troppo le sanzioni penali previste in caso di comportamento illecito da parte del medico, non risultando in particolare a suo giudizio adeguate sanzioni meramente amministrative, il relatore CARELLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.7 e 11.10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

Dati per illustrati gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, il senatore Campus illustra l'emendamento 12.2, che modifica nel senso di sostituire le parole «comma 3» con le altre «comma 2» e di sostituire le parole «da due a cinque anni» con le altre «da uno a tre anni».

Il relatore esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 12.2, come modificato, e sugli emendamenti 12.6 e 12.8.

L'emendamento 12.0.1 è ritirato.

Il relatore CARELLA aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2, che modifica nel senso di inserire, al comma 1, dopo le parole «L'atleta» le altre «professionista o dilettante» e di sopprimere, sempre al comma 1, le parole «di cui all'articolo 5». Invita quindi la Commissione ad un'ulteriore riflessione per quanto riguarda la sanzionabilità della condotta dell'atleta che, se indubbiamente in molti casi deve essere considerato una vittima del *doping*, può tuttavia adottare comportamenti che presentano profili che sembra opportuno reprimere.

Su proposta del senatore CAMPUS, il relatore modifica ulteriormente l'emendamento 12.0.2 sopprimendo il comma 2.

I senatori BRUNI, TIRELLI, MONTELEONE e DE ANNA dichiarano di condividere l'osservazione testè espressa dal relatore.

Il senatore DE ANNA aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2, nel testo modificato.

Il senatore TIRELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.1, mentre gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono ritirati.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta notturna convocata per le ore 21.

La seduta termina alle ore 16,30.

216^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta pomeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Ricorda altresì che la votazione degli emendamenti all'articolo 1 e dell'articolo modificato era stata svolta in una seduta precedente.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 che, parimenti agli emendamenti agli altri articoli sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 febbraio, nell'emendamento 2.1 il presidente ricorda che il parere del relatore è contrario mentre quello del Governo è favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli all'emendamento 2.1 della senatrice BERNASCONI, del senatore DE ANNA e del senatore PAPINI e dichiarazioni di voto contrarie dei senatori CAMPUS, BRUNI e TIRELLI, il PRESIDENTE fa presente che le opposte esigenze di evita-

re la creazione di un organo che si sovrapponga alle competenze ministeriali e di precisare le competenze scientifiche presenti nell'organo stesso, possono essere contemperate mediante una riformulazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice BERNASCONI, accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento come segue:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali, istituisce una Commissione di esperti in materia di *doping*, per la vigilanza ed il controllo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva dilettantistica o professionale.

2. La Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, è composta di persone di provata esperienza nel campo della farmacologia, della tossicologia, della clinica medica e della medicina dello sport.»

La nuova formulazione dell'emendamento, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PAPINI, ZILIO, TOMASSINI, TIRELLI e CARELLA, posta ai voti è accolta.

Gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 sono pertanto preclusi.

Il senatore TOMASSINI modifica l'emendamento 2.8 sostituendo alle parole: «i membri del comitato di cui al comma 2» le altre: «i membri della Commissione».

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il relatore CARELLA invita il senatore TIRELLI a ritirare l'emendamento 2.9 e i relativi subemendamenti 2.9/1 e 2.9/2, ritenendo che tali proposte emendative possano comportare dei problemi di natura finanziaria e non siano più coerenti, dopo l'approvazione del nuovo testo dell'emendamento 2.1, con l'impianto della legge.

Il senatore TIRELLI insiste per la votazione.

I subemendamenti 2.9/1 e 2.9/2 e l'emendamento 2.9, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il RELATORE modifica l'emendamento 2.10 come segue:

«Aggiungere infine il seguente comma:

3. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di due miliardi annui.»

L'emendamento posto ai voti è accolto.

È quindi approvato il nuovo testo dell'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono invece respinti.

Gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, posti separatamente ai voti, sono accolti.

È altresì accolto il nuovo testo modificato dell'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti soppressivi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Gli emendamenti 4.6 e 4.7 risultano preclusi.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Accogliendo osservazioni dei senatori CAMPUS, BERNASCONI e DE ANNA, il RELATORE modifica l'emendamento 5.100 come segue:

«L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e

partecipano all'attuazione di programmi educativi volti alla tutela delle attività sportive e alla lotta contro il *doping*».

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

284^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, a valere sul capitolo 1708 della tabella 19 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 (n. 394)**(Parere al Ministro dell'ambiente. Esame e rinvio)
(R139 b00, C13^a, 0010^o)

Riferisce alla Commissione il relatore POLIDORO, che esprime apprezzamento per l'esplicitazione dei criteri di riparto con cui il Ministro ha adottato la proposta di ripartizione di risorse finanziarie: ciò corrisponde ad un'antica richiesta delle sedi parlamentari, che nel precedente parere sul decreto per l'anno 1998 si accompagnò alla proposta di accordare *una tantum* il privilegio riconosciuto ai parchi «storici». Nella definizione dei criteri, si è introdotto un opportuno «diritto premiale» per gli enti parco che hanno dimostrato maggiore capacità di spesa, ferma restando una quota fissa forfettaria per tutti; autonoma considerazione hanno ricevuto anche i parchi istituiti più di recente, nonché l'Istituto centrale di ricerca applicata al mare.

Nell'ambito di tale riparto, il contributo ordinario dei parchi «storici» risulta oggetto di valutazione premiale, mentre i parchi più recenti hanno registrato un decremento finanziario alla luce della loro cospicua disponibilità di cassa: richiede però lumi sul «margine di sicurezza» adottato nella valutazione del rispetto degli impegni assunti, in quanto ciò lascia presumere l'esistenza di previsioni errate, nella redazione di bilanci poi rivelatisi deficitari; inoltre la stessa valutazione del fabbisogno in base alle giacenze di cassa potrebbe non considerare l'esistenza

di spese ancora da pagare. Nel proporre l'espressione di un parere favorevole, valuta necessario corredarlo di osservazioni: esse possono derivare dal dibattito, ma anche da audizioni che in sede informale dovesse essere effettuate con rappresentanze degli enti parco che hanno già avanzato in proposito apposita richiesta.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANFREDI giudica condivisibile la scelta di adottare appositi criteri di riparto dei finanziamenti, ma giudica tali criteri eccessivamente teorici: la loro astrattezza potrebbe essere superata solo offrendo dati precisi in merito alla rendicontazione delle spese effettuate dagli enti parco. Anche la scelta di rapportare il contributo statale alle risorse proprie che i parchi riescono ad introitare doveva essere meglio specificata, così come quella di indirizzare appositi finanziamenti all'ICRAM. Pregiudiziale ad ogni nuovo conferimento di risorse è la valutazione sulla modalità di effettuazione delle spese pregresse, da parte degli enti destinatari: la stessa penalizzazione adottata verso coloro che avevano giacenze di cassa può essere spiegata solo producendo i dati dei relativi residui passivi.

Il senatore SPECCHIA, in riferimento ai circa 6 miliardi di lire conferiti per le riserve naturali dello Stato, richiede spiegazioni sulla ripartizione del relativo dato e sull'elenco delle aree protette che rientrano in tale conferimento.

Il senatore CAPALDI dà atto al Ministro che lo schema di decreto proposto soddisfa l'antica richiesta di definizione dei criteri di riparto: concorda con la richiesta di dati di rendicontazione e di precisazioni sulla destinazione dei fondi per le riserve naturali dello Stato, ma giudica opportuna l'introduzione di un «diritto premiale» a favore degli enti che dimostrano capacità di spesa e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici della Sinistra-L'Ulivo.

Il senatore LASAGNA giudica ingente il dato complessivo di circa 105 miliardi di lire conferiti con lo schema di decreto, per cui si richiede una specificazione di gran lunga maggiore di quella contenuta nella tabella ad esso allegata: senza una rendicontazione delle spese precedenti, il Parlamento non è in grado di avallare *ex informata conscientia* decisioni a scapito di taluni parchi o a vantaggio di altri, per cui una scelta di totale discrezionalità viene effettuata non mettendo in condizione l'interlocutore istituzionale di conoscere i reali moventi del Governo.

Il senatore RIZZI ritiene che sarebbe opportuno ottenere immediatamente dal Ministro gli elementi di chiarificazione richiesti nel corso dei precedenti interventi.

Il presidente GIOVANELLI, prima di dare la parola al Ministro, precisa che le recenti innovazioni legislative in materia di parchi nazio-

nali hanno attribuito agli stessi parchi una maggiore autonomia gestionale: appare pertanto opportuno che il rendiconto delle loro attività, con le informazioni di dettaglio relative, sia esaminato dagli stessi enti e dagli organi competenti al controllo.

Fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su uno schema di decreto concernente il riparto delle risorse finanziarie e che lo stesso Ministero dell'ambiente, competente ad effettuare tale riparto, ha visto, con le norme già ricordate, ridotte le proprie attribuzioni di carattere amministrativo diretto e valorizzate quelle di definizione delle politiche di settore.

A suo avviso, lo schema di decreto contiene criteri molto precisi per il riparto finanziario e l'esito della loro applicazione appare ragionevole. Comunica, peraltro, che il Presidente della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione prima della espressione del parere sullo schema di decreto in titolo. Considera la richiesta accoglibile e propone che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi proceda a tale incontro. Ciò non impedirà, peraltro, che il parere sia espresso nei tempi previsti.

Sottolinea, infine, che l'attribuzione di una quota pari al 33 per cento del riparto al criterio della consistenza dell'organico di personale dei diversi parchi può determinare un disincentivo per l'utilizzazione di forme di acquisizione di servizi diverse da quella dell'assunzione diretta di personale. Ciò appare rischioso, perchè in prospettiva potrebbe dar luogo ad un incremento eccessivo degli organici che, al momento, appaiono in verità piuttosto contenuti. Occorrerebbe pertanto valorizzare anche l'utilizzazione di contratti di servizio.

Il ministro RONCHI precisa che il decreto deve necessariamente essere esecutivo in tempi urgenti, al fine di evitare che il ritardo nel trasferimento delle risorse determini gravi pregiudizi nella funzionalità dei parchi.

Si sofferma, quindi, sul criterio delle giacenze di cassa, osservando che la sua utilizzazione - del resto, richiesta anche dal Parlamento - ha l'obiettivo di premiare i parchi che abbiano dimostrato una effettiva capacità di spesa e, al tempo stesso, di non attribuire risorse ad enti che vantano già notevoli giacenze di cassa. Precisa, al riguardo, che esse ammontano complessivamente a circa 300 miliardi di lire.

Quanto al criterio delle piante organiche, sottolinea che la quantificazione delle risorse è rapportata agli organici approvati e deve quindi escludersi la possibilità di un effetto di ampliamento degli stessi come conseguenza dell'attuazione di tale criterio; d'altra parte, appare difficile prevedere il livello di utilizzazione dei contratti di servizio.

Dopo aver chiarito che alcuni parchi utilizzano in aggiunta al proprio personale anche quello del Corpo forestale dello Stato, osserva che sono ovviamente i parchi «storici» a beneficiare del criterio premiale per la capacità di spesa e ciò deriva dalla struttura consolidata di tali parchi. Il ritardo nella spesa di alcuni enti, quali i parchi del Cilento, del Gargano e del Pollino dipende invece essenzialmente dal prolungarsi

delle relative procedure. Si riserva di fornire elementi informativi sulla gestione e sui progetti delle riserve naturali dello Stato, osservando che le risorse ad esse assegnate non possono essere ripartite con il decreto in esame, in quanto tali riserve vengono gestite direttamente dal Ministero e chiarisce, infine, che l'incremento di contributi per l'ICRAM è motivato dalla previsione di realizzare nuovi progetti.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta formulata dal Presidente in ordine all'incontro con il Presidente della federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali ed il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Maria Giuseppina La Falce, direttore vicario della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario: audizione del Direttore della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23ª, 0004ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto alla dottoressa La Falce la quale sostituisce il dottor Carpani, direttore dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che non è potuto intervenire per motivi di salute.

La dottoressa LA FALCE, in relazione ai quesiti trasmessi dalla Giunta, ritiene utile illustrare in primo luogo le competenze della Conferenza Stato-Regioni come vengono definite dal quadro legislativo. La Conferenza, già istituita con atto amministrativo nel 1983, è stata formalizzata in sede legislativa con l'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di consultazione e raccordo che ha successivamente assunto anche funzioni di concertazione e confronto tra lo Stato e le Regioni. Essa interviene nella fase di elaborazione di provvedimenti amministrativi e le-

gislativi che attengono materie di competenza regionale formulando dei pareri che vengono sottoposti al Consiglio dei Ministri. L'Ufficio di segreteria della Conferenza, in particolare, costituisce una struttura servente dell'organo politico composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede o che delega a tal fine il Ministro per gli affari regionali, e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e a cui vengono invitati i Ministri competenti per gli affari da trattare. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono rese nei verbali, i quali vengono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e sono pertanto noti al Parlamento.

La citata legge n. 400 già prevedeva la consultazione della Conferenza in merito all'elaborazione e all'attuazione di atti comunitari concernenti materie di competenza delle Regioni, ma l'articolo 10 della legge n. 86 del 1989, cosiddetta «legge La Pergola», ha istituito una specifica sessione comunitaria della Conferenza. Tale sessione speciale, che si riunisce con cadenza semestrale, ovvero su richiesta delle Regioni e Province autonome, ai sensi della legge n. 52 del 1996, legge comunitaria per il 1994, avrebbe dovuto essere presieduta dal Ministro per le politiche comunitarie ma in base alla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, è tornata ad essere presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La legge n. 52 del 1996 consente anche alle Regioni di aprire degli Uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie a Bruxelles e prevede l'inserimento nell'ambito della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea di un contingente di funzionari regionali i quali, ai sensi della legge n. 128 del 1998 sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La citata legge n. 128 consente altresì ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di indicare al Governo gli argomenti di particolare interesse da trattare nella suddetta sessione comunitaria in relazione alla formulazione delle direttive impartite dal Ministro degli affari esteri alla Rappresentanza presso l'Unione europea.

L'oratore rileva altresì come le questioni comunitarie vengano affrontate dalla Conferenza Stato-Regioni anche al di fuori della sessione comunitaria semestrale, nelle riunioni ordinarie che ormai si tengono con cadenza quindicinale, talora in concomitanza con la Conferenza unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il decreto legislativo n. 281 del 1997, emanato in attuazione della cosiddetta «legge Bassanini», ha ulteriormente ampliato le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni prevedendo in particolare all'articolo 5 che si esprima in merito all'elaborazione di atti comunitari, sullo schema del disegno di legge comunitaria annuale e sugli schemi di decreti legislativi o regolamenti di attuazione di direttive comunitarie concernenti materie di competenza delle Regioni. Lo stesso articolo prevede che la Conferenza favorisca la cooperazione tra la Cabina di regia e le Regioni ai fini della tempestiva utilizzazione dei finanziamenti comunitari.

Nell'ultima riunione della Conferenza, lo scorso 21 gennaio, le Regioni hanno tuttavia eccepito che il limite di 20 giorni per l'espressione del parere sul disegno di legge comunitaria e sugli schemi dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti di attuazione delle direttive, stabi-

lito dall'articolo 12 della legge comunitaria del 1998 in corso di pubblicazione, appare incongruo e, come sottolineato in una nota della Conferenza dell'8 febbraio, si ritiene che possa ledere i rapporti di collaborazione fra lo Stato e le regioni e se ne chiede la trattazione nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni, che si terrà il 18 febbraio, per valutare eventuali modifiche da apportare al suddetto provvedimento. Le Regioni lamentano infatti che, pur avendo espresso il loro parere sullo schema del disegno di legge comunitario predisposto dal Governo, non sono state consultate sull'emendamento che ha introdotto il suddetto termine.

Soffermandosi in particolare sulla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, l'oratore illustra altresì come la prima seduta, che si tenne il 5 dicembre 1989, si sia incentrata sull'attuazione dei regolamenti concernenti i Programmi integrati mediterranei (PIM) e preannuncia la consegna di specifica documentazione sull'attività di tale sessione speciale. In una prima fase, durata fino al 1994, la sessione speciale si è riunita solamente due volte benché le questioni comunitarie siano state trattate anche nelle sessioni ordinarie della Conferenza. A partire dal 1995 le suddette sessioni speciali si sono moltiplicate per sviluppare il monitoraggio sui flussi finanziari dell'Unione europea e per consentire un maggior coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente del diritto comunitario. A partire dal 1997 si è sviluppata una terza fase che vede un coinvolgimento pressoché paritetico delle regioni nell'elaborazione delle posizioni italiane nei confronti dell'Unione europea in relazione a questioni di competenza regionale. In tale ambito è stato approfondito l'esame dell'Agenda 2000 e le regioni hanno sollecitato lo svolgimento di una disamina nell'ambito della Conferenza di tutti gli atti comunitari di loro interesse. In relazione alla riforma dei Fondi strutturali è stato poi costituito uno specifico Gruppo di lavoro di carattere tecnico, che ha il compito di istruire le sessioni comunitarie della Conferenza, e le regioni hanno presentato un loro specifico documento sull'argomento. Un altro tema approfondito dalla Conferenza è stato quello dello sviluppo dello Spazio economico europeo. Il ministro per le politiche comunitarie è altresì intervenuto alla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali del 21 gennaio scorso per illustrare gli sviluppi del negoziato sui Fondi strutturali.

La dottoressa La Falce conclude osservando come nella pur intensa attività della Conferenza non manchino talune difficoltà quali i ritardi che si riscontrano in merito all'esame degli atti comunitari, i problemi concernenti l'attuazione delle direttive e l'esigenza di rafforzare il ruolo di tale organismo quale strumento di concerto per la formulazione degli indirizzi sulle politiche comunitarie.

Il presidente BEDIN propone di svolgere una prima tornata di quesiti in ordine alla partecipazione delle regioni al procedimento normativo comunitario prima di passare alle questioni attinenti l'applicazione del diritto comunitario.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sulla fase in cui interviene la consultazione delle regioni nella formulazione della legisla-

zione europea ed esprime il proprio compiacimento per la positiva novità costituita dal coinvolgimento della Conferenza nel monitoraggio dei flussi finanziari comunitari.

Il senatore LO CURZIO ringrazia la dottoressa La Falce per l'esposizione e, ricordando i contrasti emersi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni in merito all'applicabilità alla Sicilia di alcuni finanziamenti comunitari, chiede di approfondire il ruolo svolto da tale organismo in merito all'esame di Agenda 2000 e della riforma dei Fondi strutturali. L'oratore chiede altresì chiarimenti sull'impatto del processo di snellimento delle relazioni fra Stato e regioni sull'applicazione della «legge La Pergola» e sull'allocatione dei finanziamenti nazionali e comunitari, la quale deve tener conto delle necessità specifiche delle varie aree del paese.

Ricordando le istanze sollevate da taluni comuni siciliani in ordine all'esigenza di intrattenere rapporti diretti con l'Unione europea per l'utilizzo dei programmi comunitari il senatore Lo Curzio chiede inoltre precisazioni sulle prospettive di modulazione dei PIM e sull'applicazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, che amplia le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore TAPPARO chiede se, attraverso la Conferenza, le regioni siano state coinvolte anche nel processo di riforma delle istituzioni comunitarie che, a seguito del Trattato di Amsterdam, vede porre una particolare attenzione proprio al tema della sussidiarietà. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle specifiche modalità di partecipazione delle regioni alla definizione della posizione italiana sulle politiche comunitarie sottolineando come queste – come nel caso della politica agricola del riso per il Piemonte – possano assumere particolare importanza per determinati territori.

Ricordando che il patto sociale definito lo scorso 22 dicembre prevede il coinvolgimento delle forze sociali nella formulazione dei piani nazionali per l'occupazione, da presentare all'Unione europea nel quadro degli impegni assunti per lo sviluppo della coesione, il senatore Tapparo chiede se e come vengano coinvolte al riguardo anche le regioni, le quali hanno assunto crescenti competenze in materia di lavoro e occupazione, e domanda quale sia il seguito dato dal Governo alle posizioni espresse dalle regioni.

Il senatore MANZI, rilevando i ritardi riscontrati nel passato in merito all'adempimento degli obblighi comunitari, che potrebbero ripercuotersi anche a livello regionale, chiede se la Conferenza Stato-Regioni possa contribuire ad acquisire esperienze utili sull'organizzazione che si sono date al riguardo le regioni di altri Stati membri dell'Unione europea. A suo avviso, infatti, ad iniziare dal Piemonte, non sembra che le regioni italiane abbiano tratto giovamento dai proficui esempi offerti da altri Stati.

La dottoressa LA FALCE precisa come la Conferenza Stato-Regioni intervenga in sede di elaborazione del disegno di legge comunitaria

consentendo alle regioni di esprimere il proprio parere, che viene trasmesso al Consiglio dei Ministri, sullo schema elaborato dal Governo. Il Governo può anche non tener conto del parere delle regioni ma queste possono ricorrere alla Corte costituzionale. Come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 1994, il Governo deve inoltre motivare le ragioni del mancato accoglimento del parere e deve dimostrare di aver esperito tutte le possibilità per raggiungere una intesa nella sede privilegiata a questo scopo, che è costituita dalla Conferenza Stato-Regioni. Diverso è il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che si avvale di una specifica struttura tecnica di supporto, preposta alla realizzazione fra le varie regioni, un coordinamento ed una posizione comune che viene poi presentata nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Un progresso significativo rispetto al passato è costituito dal fatto che prima le regioni venivano consultate solamente sugli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie mentre attualmente esse si pronunciano su ogni schema di provvedimento di recepimento di atti comunitari che riguardi materie di competenza regionale. A livello tecnico si tengono circa 300 riunioni l'anno al fine di dare seguito alle 200 norme di legge che prevedono la consultazione della Conferenza Stato-Regioni.

Su proposta del presidente BEDIN ed acquisita la disponibilità della dottoressa LA FALCE, considerando l'imminente seduta dell'Assemblea, la Giunta conviene quindi di proseguire l'audizione nella seduta già convocata domani alle ore 8,30.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 14,10.

*PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO
DEL SENATO*

Disegno di legge:

(S. 2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo
(Parere alla 12^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore f.f.*, riferisce che il disegno di legge S. 2586-B, di iniziativa del Governo, fu approvato all'unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione igiene e sanità del Senato il 1° ottobre 1997. Successivamente, la Commissione affari sociali della Camera lo ha approvato, il 19 gennaio 1999, in sede legislativa, con alcune rilevanti modifiche, fra cui in particolare lo stralcio della parte dell'articolo 1, in cui si istituivano gli ordini professionali per le figure individuate dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ciò allo scopo di armonizzare la relativa disciplina con gli indirizzi del Governo in materia di riforma degli ordini professionali. Illustra quindi l'articolato, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera.

Passando successivamente all'esame dei profili di competenza della Commissione, il relatore precisa che, anche ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la disciplina delle professioni sanitarie è di pertinenza statale, afferendo ad un interesse (quello della salute) che ha carattere di infrazionabilità. In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Interviene il senatore Giuseppe TURINI (AN), il quale, ritenendo che il disegno di legge in esame favorirà senz'altro lo sviluppo delle professioni sanitarie, esprime una valutazione complessivamente positiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata dalla Commissione.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disegni di legge:

(S. 388) *Sen. Micele ed altri - Disciplina dell'arte fotografica*

(S. 962) *Sen. Serena - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico*

(S. 2358) *Sen. Pappalardo ed altri - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico*

(S. 2800) *Sen. Micele ed altri - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini*

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luigi Negri, *relatore*, incentra la propria relazione sul testo unificato dei quattro disegni di legge, che è stato predisposto dal relatore nella Commissione di merito. Ne illustra, quindi, l'articolato.

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo della disciplina sia sul piano soggettivo (coloro che esercitano professionalmente in forma singola o associata le attività rilevanti), sia sul piano oggettivo, definendo concettualmente le arti foto-video-cinematografiche, le arti grafiche, nonché le arti affini.

L'articolo 2 contiene gli aspetti più rilevanti della normativa. Anzitutto si stabilisce che l'esercizio delle attività di cui sopra presuppone una specifica qualificazione professionale, acquisita in uno dei seguenti modi: diploma di maturità a carattere specialistico; superamento di un corso regionale triennale; possesso di un diploma non specialistico congiunto ad un attestato regionale biennale; possesso del diploma di scuola dell'obbligo congiunto ad una esperienza lavorativa specifica triennale; superamento di un esame teorico-pratico. Il comma 2 demanda al Governo l'emanazione di un regolamento di delegificazione, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le categorie interessate, contenente le linee direttrici che le regioni sono tenute a seguire nella disciplina degli aspetti che attengono all'accesso alle attività professionali di cui si tratta e alle sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo. Il comma 4 prevede un intervento sostitutivo del ministro dell'industria in caso di protratta inerzia delle regioni.

L'articolo 3 concerne l'esercizio dell'attività, che è subordinato all'invio di una specifica comunicazione al sindaco. Si prevede inoltre il

rilascio di un apposito tesserino professionale d'identificazione per i soggetti esercenti le arti foto-video-cinematografiche, per contrastare i fenomeni di abusivismo.

L'articolo 4 contiene varie disposizioni abrogative. Anzitutto viene abrogato l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza attualmente a carico dei fotografi professionisti. Vengono soppresse le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni in materia di esercizio di arti tipografiche e di stampa. Viene abrogata la legge n. 374 del 1939, che prevede la consegna obbligatoria alla prefettura e alla procura della Repubblica di esemplari di stampati e pubblicazioni; resta in vigore solo l'articolo 11, che impone ai ministeri, agli enti pubblici e agli enti che godono di finanziamenti statali la consegna alle biblioteche di Senato e Camera di una copia delle loro pubblicazioni. Sono parimenti abrogati gli articoli 4 e 5 del relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 5, infine, contiene una disposizione a tutela dei diritti di coloro che alla data di entrata in vigore della legge già esercitano le attività disciplinate dalla legge.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, cioè alla verifica della coerenza del testo unificato dei progetti di legge in esame con l'impostazione regionalistica della politica dello Stato, il relatore rileva preliminarmente che le attività disciplinate rientrano pienamente nella materia «artigianato», che l'articolo 117 della Costituzione fa rientrare nella competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario. Ciò comporta che in questo campo allo Stato è solamente consentita l'adozione della normativa di principio, mentre l'eventuale disciplina di dettaglio deve cedere alla competenza regionale. Per le regioni a statuto speciale, invece, la materia dell'artigianato rientra nella competenza legislativa primaria della Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, nonché delle province autonome di Bolzano e Trento.

Il relatore ricorda, quindi, che già esiste una legge-cornice in materia di artigianato, la legge 8 agosto 1985, n. 443, che definisce le nozioni di impresa e di imprenditore artigiano, prevede l'albo provinciale, cui possono iscriversi anche consorzi di artigiani, e demanda alle regioni la disciplina delle commissioni provinciali e regionali, con compiti statistici, consultivi e di tenuta degli albi. È invece stato soppresso dal decreto legislativo n. 112 del 1998 il Consiglio nazionale dell'artigianato.

Il relatore, quindi, esprime perplessità in ordine all'introduzione di una disciplina che, ponendosi come speciale rispetto alla già esistente legge-quadro, sembra difficilmente rispettare i caratteri della normazione di principio. Inoltre, giudica censurabile la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2, che prevede un regolamento statale di delegificazione in materia di competenza regionale, nonché in tema di sanzioni amministrative applicabili ai contravventori, disciplina coperta da riserva di legge. Un ulteriore elemento di perplessità riguarda aspetti non di competenza della Commissione, ma cui egli ritiene opportuno fare accenno: in particolare si introduce un limite all'accesso alle attività, che deve essere attentamente valutato sia alla luce degli indirizzi del Governo in ma-

teria di professioni (A.C. 5092), sia in rapporto alla normativa comunitaria. Su tali motivazioni poggia il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali lo scorso 19 gennaio.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, nel ringraziare il relatore per le puntuali osservazioni svolte, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare con grande attenzione gli aspetti del provvedimento che potrebbero porsi in contrasto con l'autonomia delle regioni e con le politiche di decentramento.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) si dichiara sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del relatore. Infatti, un eccesso di burocratizzazione sarebbe senz'altro incompatibile con la prossima liberalizzazione delle licenze commerciali e con lo spirito della riforma Bassanini.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione

(R029 000, B40^a, 0007^o)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 13,30, per l'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera, delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni. Al termine avrà luogo la seduta dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0042º)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il prefetto Vittorio Stelo ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 25 novembre 1998, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Comunica inoltre che è stato conferito ed accettato l'incarico di consulenza a tempo determinato al dottor Domenico Rosati, con riferimento ai fenomeni eversivi e terroristici del periodo 1969-75.

Informa infine che in data 9 febbraio 1999 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alessandro Pardini in sostituzione del senatore Eugenio Mario Donise, dimissionario.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR TULLIO ANCORA
(A010 000, B55ª, 0001º)

(Viene introdotto il dottor Tullio Ancora).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Tullio Ancora nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente, il dottor Ancora risponde ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai senatori FOLLIERI, DE LUCA Athos e dai deputati FRAGALÀ e TARADASH.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il dottor Ancora, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 12,30.

Problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti
(A007 000, B37^a, 0011^o)

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente Massimo Scalia, si è riunito dalle 12,30 alle 13,30.

La seduta termina alle ore 13,30.

(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0076^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'ingegner Edolo Minarelli, direttore dell'ARPA dell'Emilia-Romagna

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita l'ingegner Minarelli a fornire un quadro complessivo dell'attività dell'Agenzia da lui diretta, anche in riferimento all'audizione svoltasi il 3 febbraio scorso del sostituto procuratore presso il tribunale di Ravenna, dottoressa Indirli: in tale audizione è emerso che l'attività di controllo non può considerarsi sufficiente e che devono essere osservate con particolare attenzione le operazioni connesse ai centri di stoccaggio situati sul territorio regionale.

Il direttore dell'ARPA Emilia-Romagna, Edolo MINARELLI, ricorda di aver già fornito alla Commissione, in occasione dell'audizione presso la prefettura di Bologna svoltasi nei mesi scorsi, la documentazione relativa all'attività della società «Ambiente e mare», situata a Marina di Ravenna, che tratta rifiuti oleosi. Per quanto riguarda l'incendio verificatosi nei capannoni della società Fertildocks a Ravenna, farà pervenire al più presto la documentazione complessiva.

Fa presente che viene svolta dall'Agenzia un'attività di carattere informativo-documentale finalizzata a fornire il supporto tecnico per la pianificazione di settore alla regione ed alle provincie: tale attività ha riguardato in particolare i rifiuti urbani ed assimilabili, nonché la predisposizione di sistemi informativi ambientali tematici. Si sofferma quindi sull'anagrafe tecnico-amministrativa dei 184 impianti autorizzati nella provincia di Reggio-Emilia.

Il responsabile per l'ingegneria ambientale dell'ARPA Emilia-Romagna, Vito BELLADONNA, integra i dati testè forniti riguardo ai depositi temporanei di rifiuti pericolosi.

L'ingegner Edolo MINARELLI illustra gli obiettivi di controllo in materia di rifiuti per il 1999.

Ricorda che nel novembre scorso l'Agenzia ha predisposto gli obiettivi sia annuale che poliennale (1999-2001) delle attività complessive, con una sezione specifica dedicata al controllo ambientale ed ai rifiuti in particolare, sia per quanto riguarda lo smaltimento che la produzione.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, riferendosi ai duemila impianti autorizzati sull'intero territorio regionale, chiede quanti fra essi possano essere considerati depositi temporanei di rifiuti pericolosi; chiede anche quale sia la ragione della loro localizzazione in un numero così numeroso di siti.

Dopo un ulteriore breve intervento dell'ingegner Vito BELLADONNA, risponde ai quesiti posti l'ingegner Edolo MINARELLI, il

quale sottolinea in particolare che l'assessorato regionale all'ambiente sta predisponendo il quadro complessivo dei siti destinati allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e che l'ARPA Emilia-Romagna sta definendo una struttura con forte caratterizzazione informatica, nell'ambito di un'azione volta ad effettuare controlli più stringenti e maggiormente mirati sulle specifiche realtà aziendali.

Osserva in seguito che l'Agenzia si pone l'obiettivo di controllare una volta l'anno il 25 per cento dei grandi produttori di rifiuti pericolosi, per un'incidenza quantitativa dei rifiuti di origine industriale da controllare annualmente pari al 40 per cento della produzione complessiva. Altro obiettivo è di controllare due volte l'anno tutti i depositi temporanei, sia piccoli che grandi, con priorità per quelli localizzati in aree «a rischio»; è previsto anche un controllo fino a sei volte l'anno di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi, nonché di tutti gli stoccaggi definitivi di tali rifiuti.

Considerata importante una riqualificazione delle risorse da destinare all'intero settore, fa presente che è previsto un confronto con le provincie e la regione Emilia-Romagna riguardo al programma per il 1999.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede notizie sul personale alle dipendenze dell'Agenzia.

L'ingegner Edolo MINARELLI si sofferma diffusamente sulle caratteristiche degli organismi cui apparteneva il personale attualmente assegnato all'Agenzia, in particolare sui servizi di igiene pubblica e sui presidi multizonali provinciali: ritiene che i trecento operatori dell'Agenzia dislocati sul territorio costituiscano un organico molto ridotto.

Considera importante accompagnare una nuova strutturazione dell'Agenzia con più adeguati supporti informativi e promuovendo una sempre maggiore qualificazione professionale: in tale ambito è positivo il contributo del SINA, sistema informatico che la regione Emilia-Romagna ha chiesto all'Agenzia di gestire. A parte le nuove unità dovute al *turn-over*, non considera opportuno proporre un ulteriore reclutamento di personale.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede che siano fornite maggiori informazioni sui rapporti fra l'Agenzia e gli enti locali.

L'ingegner Edolo MINARELLI risponde ampiamente, osservando in particolare che vi è un'ampia collaborazione, oltre che con gli enti locali, anche con il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e con le associazioni del volontariato.

Illustra poi il contenuto del primo *Report* ambientale da parte dell'Agenzia, in cui sono fra l'altro riportate le iniziative volte ad una specifica formazione manageriale, nonché i seminari e le sperimentazioni per lo sviluppo della «gestione per processi» attraverso una prima definizione dei processi più grandi e di quelli di dettaglio relativi alle atti-

vità sul territorio: il *Report* ambientale deve rappresentare il risultato finale di un processo che vede la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione del settore.

Conclude esponendo la situazione riguardo alle richieste di controllo avanzate continuamente dalla popolazione per la valutazione dei campi elettromagnetici: ritiene in ogni caso necessaria l'integrazione di tali richieste con le risorse attualmente disponibili.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, rilevando che, essendo la regione Emilia-Romagna una grande produttrice di rifiuti speciali e pericolosi, si rende opportuno un rapporto continuo fra l'Agenzia e la Commissione per l'aggiornamento delle informazioni e dei dati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0017^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni bicamerali aventi sede nel palazzo San Macuto presenta aspetti di particolare complessità, dovuta all'insufficienza degli spazi in rapporto all'elevato numero degli organismi finora costituiti; attualmente sono disponibili quattro aule di dimensione ordinaria, una di capienza inferiore, nonché una sala idonea alle riunioni degli Uffici di Presidenza e dei gruppi di lavoro.

Data la concomitanza degli orari di lavoro delle Commissioni, appare necessario uno sforzo particolare di collaborazione, anche da parte dei membri delle Commissioni bicamerali, nell'accettare possibili variazioni nell'assegnazione delle aule: al fine di evitare spiacevoli disagi, invita quindi i commissari a consultare i terminali posti all'ingresso e nei vari piani del palazzo San Macuto.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 11 febbraio 1999, alle ore 13.30, per l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, dottor Giancarlo Russo, e per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B26^a, 0004^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che i senatori Jas GAWRONSKI (FI) e Pierluigi CASTELLANI (PPI) qui presenti, a cui rivolge parole di benvenuto, sostituiscono i senatori Giampaolo BETTAMIO (FI) e Paolo GIARETTA (PPI), dimissionari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0014^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che il gruppo di alleanza nazionale ed il gruppo della lega nord hanno chiesto l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Rileva tuttavia l'opportunità di evitare una simile forma di pubblicità, per consentire all'ambasciatore di esprimersi con la dovuta riservatezza.

L'ambasciatore Marcello SPATAFORA fa presente che la situazione in Albania è senz'altro molto delicata e risente in particolare di una campagna stampa «anti-albanese» piuttosto aggressiva in questi ultimi tempi.

Riterrebbe pertanto più produttivo ed utile per il Comitato stesso poter parlare e approfondire i contenuti della missione che il Comitato andrà a svolgere in Albania senza dover temere possibili fraintendimenti ad opera degli organi di stampa.

Il deputato Sandra FEI (AN) fa presente che la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso muoveva dalle vicende che hanno caratterizzato l'organizzazione della missione di una delegazione del Comitato Schengen in Albania, che doveva svolgersi all'inizio di febbraio ed è stata «sconsigliata» e quindi rinviata, senza chiarirne in modo adeguato le motivazioni. Se tuttavia l'attivazione di questa forma di pubblicità rischia di compromettere il contenuto delle dichiarazioni dell'ambasciatore, è disposta a ritirare la richiesta.

Il senatore Francesco MORO (LNPI) è disposto anch'egli a ritirare la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso se questo serve a dare maggiore «contenuto» alle dichiarazioni dell'ambasciatore.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) che aveva appoggiato, ma non formalizzato la richiesta della pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, è disposta a ritirare la richiesta con le medesime motivazioni.

L'ambasciatore Marcello SPATAFORA nel ribadire come la campagna di stampa anti-albanese stia colpendo la dignità stessa del Paese, dichiara la sua piena disponibilità ad affrontare in dettaglio i contenuti della missione che il Comitato andrà a svolgere in Albania al fine di renderla quanto più efficace.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel considerare ritirata la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ringrazia i colleghi per la sensibilità dimostrata.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, DELL'AMBASCIATORE ITALIANO IN ALBANIA, MARCELLO SPATAFORA
(Svolgimento e conclusione)
(R047 000, B26°, 0002°)

L'ambasciatore Marcello SPATAFORA fa presente che in Albania esiste una situazione di sbandamento che vede contrapposti Governo e criminalità organizzata; quasi una sfida che, soprattutto dopo la firma con l'Italia – il 10 novembre scorso – del Protocollo di intesa «per la consulenza e l'assistenza alle forze di polizia albanesi», sembra voler mettere in discussione la credibilità dell'accordo stesso. Una situazione che può definirsi non tanto «fuori controllo» ma «senza controllo», ove una processione di mediatori e di politici albanesi cerca di far capire che da parte italiana non c'è una posizione morbida. Ma la criminalità organizzata è seriamente ben intenzionata.

Personalmente ha lui stesso ricevuto più volte minacce, di cui però in passato era avvertito e sapeva da che parte provenivano. Oggi invece le minacce provengono da più parti e sono quindi più pericolose, probabilmente perché l'azione di contrasto sta colpendo gli obiettivi giusti.

D'altra parte la crisi è dell'intero sistema albanese, che in questo momento è allo sbando, e aspetta di capire chi davvero comanda. Lo stesso problema degli scafisti ha due volti: quello di chi si è già arricchito con il traffico dei clandestini, su cui è possibile far maggior presa e quello di chi si è indebitato per comprare i gommoni, con cui è difficile poter «trattare».

Il problema da risolvere è, insomma, a monte, relativo al tipo di azione che si vuole intraprendere: gli Stati Uniti, ad esempio, hanno praticamente chiuso la loro ambasciata in Albania, i *partners* europei sono presenti ma non abbastanza sul piano operativo.

In questo quadro, il problema che si pone non è tanto di rafforzare i contingenti di forze di polizia assegnati in Albania, ma di affrontare sin dalle radici il problema della sicurezza ed in particolare fermare gli afflussi di immigrati clandestini prima ancora che giungano a Valona, rafforzando i controlli alle frontiere terrestri.

Quanto alla missione di una delegazione del Comitato Schengen, suggerisce di effettuarla nell'ultima settimana di febbraio, quando saranno presumibilmente completate, o in via di ultimazione, le strutture per ospitare gli alloggiamenti delle forze di polizia nell'isola di Saseno, a largo di Valona. Riterrebbe infatti utile recarsi oltre che a Valona, come era stato richiesto, anche nell'isola di Saseno ed il Presidente della Commissione parlamentare per l'ordine pubblico ed i servizi ha dato la sua disponibilità ad accompagnare la delegazione. Riterrebbe poi utile incontrare a Tirana il Primo Ministro Pandeli Majko ed il Presidente della Repubblica albanese.

Il deputato Sandra FEI (AN) fa presente che è interesse del Comitato capire come l'Italia si stia comportando per far fronte all'emergenza degli sbarchi di immigrati clandestini e non tanto scendere nel dettaglio della situazione albanese, che serve senz'altro a comprendere il perché di certi fenomeni, ma non a dare una risposta adeguata ai *partners* Schengen che chiedono come l'Italia difenda le frontiere comuni. Sotto questo profilo chiede in particolare all'ambasciatore se siano vere le notizie di stampa che riferiscono di contrasti, per quanto concerne la situazione albanese, tra il SISMI ed il SISDE, se esistono «basi» del SISMI al di fuori dell'ambasciata, a chi il SISMI riferisca le sue informazioni in merito agli sbarchi di clandestini.

Chiede poi di approfondire non solo i temi dell'immigrazione clandestina ma anche della criminalità ed in particolare della corruzione che sembra essere assai diffusa in Albania. Chiede infine se rispondano al vero le informazioni in base alle quali l'afflusso di immigrati clandestini non è affatto proveniente dal Kosovo.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) è rimasta colpita nell'apprendere di come un Governo sia costretto a mediare con la criminalità organizzata e con gli scafisti in particolare. In questa situazione, che appare di completo sbandamento, non comprende come si possano firmare

accordi che prevedono consistenti aiuti economici quando si è perfettamente consapevoli dell'inaffidabilità della controparte. Né comprende come possa essere garantita la sicurezza della delegazione parlamentare che si recherà in Albania e cosa sia cambiato, proprio in termini di sicurezza, tra la settimana scorsa – quando il comitato doveva svolgere la missione – e la fine di febbraio.

Il senatore Francesco MORO (LNPI) osserva che se devono ritenersi attendibili le notizie di stampa, la situazione degli sbarchi di immigrati clandestini sembrerebbe essersi «normalizzata». Si chiede se questo faccia parte di un «piano strategico»: se, in altri termini, i flussi si stiano indirizzando verso altri confini ovvero se debba darsi una diversa lettura, e quale, di questo aspetto.

Il senatore Antonio CONTE (DS) chiede di avere chiarimenti in merito alle notizie che riferiscono una totale assenza dei controlli alla frontiera albanese con la Grecia. Chiede poi una valutazione in merito alle iniziative assunte dall'OSCE nel 1998 e alla mancata creazione di un consolato a Valona.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, chiede una quantificazione dei nostri aiuti all'Albania.

L'Ambasciatore Marcello SPATAFORA osserva che vorrebbe lui stesso pensare che alla fine di febbraio la situazione albanese sia migliorata. In realtà il minore afflusso di scafi sulle coste pugliesi è probabilmente dovuto alle cattive condizioni atmosferiche.

Ribadisce poi la più completa trasparenza e anche disponibilità da parte delle autorità albanesi a fornire tutti i chiarimenti che saranno richiesti; esprime un giudizio del tutto favorevole sull'operato del SISMI e sui raccordi con il SISDE.

Quanto al problema della corruzione, è innegabile che si tratti di un problema purtroppo assai diffuso in Albania, rispetto al quale si sono predisposti anche su scala europea piani di intervento, i cui risultati sono tuttavia – come è intuibile – assai lenti da conseguire.

Concorda nel ritenere di gran lunga inferiori alle stime le cifre di kosovari che affluirebbero a Valona, visto che i confini tra l'Albania ed il Kosovo sono minati, mentre gli immigrati in attesa di imbarco sono delle più varie etnie.

Quanto agli aiuti economici fa presente che i progetti già conclusi hanno comportato una spesa di circa 234 miliardi, mentre quelli già decisi e che saranno attuati entro il 2000 prevedono una spesa di circa 428 miliardi.

Ritiene infine importante da un punto di vista politico il problema dei controlli alla frontiera con la Grecia mentre ricorda che i programmi dell'OSCE, pur di grande rilievo, non hanno contenuti operativi. Quanto all'apertura di un Consolato a Valona, questione di cui da tempo si discute, è sua intenzione creare una permanenza consolare,

anche per far vedere alla popolazione albanese che esiste la possibilità di un ingresso legale in Italia.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore per il prezioso contributo apportato con questa audizione, restando in linea di principio inteso, salvo definire in dettaglio gli ulteriori aspetti organizzativi, che la missione in Albania si svolgerà nell'ultima settimana di febbraio, con visita oltre che a Tirana, a Valona e nell'isola di Saseno.

La seduta termina alle ore 14,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,05.

(R029 000, B26°, 0006°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Antonio GUIDI

La seduta inizia alle ore 13,40.
(A007 000, B27^a, 0003^o)

Il Presidente, Antonio GUIDI, rileva innanzitutto l'esigenza di poter disporre di più ampi tempi di lavoro per la Commissione, sottolineando l'esigenza di un serio approfondimento dei problemi dell'infanzia.

Nel merito dell'ordine del giorno osserva che la Commissione, in seguito alle proposte dei gruppi, è chiamata a valutare l'ipotesi di costituzione di gruppi di lavoro interni, individuando i criteri in base ai quali pervenire alla definizione degli ambiti di competenza.

In particolare appaiono possibili due soluzioni.

In primo luogo la Commissione può ripartire per grandi aree di competenza omogenee tutte le materie rientranti nella propria sfera d'azione, in maniera tale da suddividere organicamente i vari argomenti. In tal senso si ipotizza la costituzione di tre Comitati interni, di cui il primo dedicato alle problematiche a carattere sociale, il secondo alle tematiche a carattere familiare, il terzo agli argomenti di natura prevalentemente giuridica. Ove si condivida tale ipotesi la Commissione sarebbe chiamata solo in un momento successivo, e d'intesa con i gruppi di lavoro, all'individuazione delle materie di interesse prioritario su cui concentrare l'attività della Commissione stessa.

In secondo luogo la Commissione può sin da oggi individuare le materie di interesse prioritario su cui svolgere approfondimenti e costituire i gruppi di lavoro affidando loro la competenza sulle medesime materie prioritarie, eventualmente individuando un ambito temporale di lavoro. Tale opzione ha il pregio di accelerare i lavori della Commissione e di concentrare da subito l'attenzione della Commissione sulle materie di maggior rilievo nell'attuale scenario sociale e politico, salvo naturalmente rivedere in un momento successivo l'ordine di priorità e costituire nuovi gruppi di lavoro o modificare le competenze di quelli esistenti.

Osserva inoltre che la Commissione ha un compito ispettivo molto importante da svolgere sul territorio e conclude rilevando che, piuttosto che intervenire su tutte le materie oggetto di competenza nella Commissione, sarebbe opportuno interessarsi in maniera forte di alcune specifiche tematiche.

La senatrice Francesca SCOPELLITI, nell'ipotizzare orari di seduta il lunedì pomeriggio o il venerdì mattina, osserva che la suddivisione dei gruppi di lavoro per tre grandi aree appare non esaustiva e precisa, e che meglio sarebbe individuare materie specifiche di cui investire i gruppi di lavoro in termini di progetti finalizzati. Tra le materie più rilevanti a suo avviso vi sono l'immigrazione clandestina, il rapporto tra minori e mass media, il lavoro minorile.

Il senatore Athos DE LUCA concorda sull'individuazione degli argomenti prioritari, richiamando specificamente l'attenzione sui temi del rapporto tra minori e mass media e del lavoro minorile.

Il deputato Teodoro BUONTEMPO, dopo aver proposto sedute serali o il venerdì mattina, si dichiara contrario ad una divisione delle competenze per materia e favorevole a un ruolo dinamico della Commissione per affrontare concretamente le emergenze dell'infanzia. In tal senso individua alcuni obiettivi prioritari di approfondimento, tra cui il lavoro nero, il rapporto minori-mass media, le condizioni di degrado e di sfruttamento dei minori.

Il deputato Maria Pia VALETTO BITELLI si dichiara perplessa sull'individuazione di temi specifici a monte della scelta sui gruppi di lavoro e pone in luce l'opportunità di una riconsiderazione metodologica della materia.

Il deputato Valentina APREA, dopo aver proposto di tenere seduta anche in orari serali, osserva che il riparto per materia tra i gruppi di lavoro potrebbe consentire di svolgere in quelle sedi attività istruttoria rispetto alla Commissione.

Il deputato Giovanni CARUANO, dichiaratosi disponibile a sedute serali, o in alternativa all'orario odierno, osserva che il ruolo della Commissione dovrebbe essere essenzialmente di sostegno e di approfondimento delle tematiche con attenzione alle realtà territoriali.

Il deputato Tiziana VALPIANA rileva che vi sono rischi di schematismi nel riparto per competenze dei gruppi di lavoro e auspica che la Commissione possa promuovere la cultura dell'infanzia, debitamente sostenuta da servizi sociali e sanitari.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI si dichiara contraria ai gruppi di lavoro e auspica orari di seduta anche in ore serali, proponendo inoltre che la Commissione coniughi la propria attività con quella

della Commissione speciale Infanzia insediata presso il Senato della Repubblica.

La senatrice Maria Grazia DANIELE GALDI si dichiara perplessa sull'istituzione dei gruppi di lavoro e auspica attenzione, nella fissazione delle sedute, agli orari e alle prassi di lavoro delle due Camere.

Il senatore Davide NAVA, rilevato che l'istituzione dei tre comitati interni potrebbe avvenire in via sperimentale, propone di adottare come filone di attività principale il lavoro svolto dall'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e seguire attentamente il Piano di azione del Governo in materia di minori. Conclude dichiarando l'attenzione su un tema non toccato, come quello della droga.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE ricorda che sugli orari di seduta vi è un accordo tra la Commissione e la Commissione speciale presso il Senato, fondato su un'alternanza di sedute nella giornata di mercoledì. In questo quadro ritiene opportuno che si continui a riservare per le audizioni la giornata di mercoledì, nelle ore centrali della giornata, e che si preveda l'ulteriore attività della Commissione per il mercoledì sera. Si dichiara altresì perplesso sull'istituzione dei comitati poiché gli argomenti di competenza appaiono troppo connessi: meglio a suo avviso lavorare in Commissione individuando temi prioritari.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene prioritari gli obiettivi e secondari i metodi, auspicando che si possa lavorare anche in funzione dell'attività della Commissione speciale per l'Infanzia istituita presso il Senato.

Il senatore Mario OCCHIPINTI ritiene più opportuno lavorare sulla normalità piuttosto che sulle emergenze e collegare il lavoro della Commissione con quello della Commissione speciale presso il Senato. Ritiene altresì preferibile l'individuazione di problematiche specifiche piuttosto che di ambiti di competenza, conformando su di esse i gruppi di lavoro.

Il deputato Luigi GIACCO richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzare per le sedute la giornata di giovedì pomeriggio ed auspica che l'Ufficio di presidenza individui, sulla base del dibattito in Commissione, alcuni obiettivi prioritari.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO ritiene possibile che la Commissione si convochi il mercoledì sera o il giovedì pomeriggio e ricorda che la proposta di costituzione di comitati è stata avanzata nelle precedenti sedute. Dopo aver osservato che la Commissione non può essere di appoggio a quella del Senato, si dichiara favorevole all'individuazione, in sede di Ufficio di presidenza, delle materie prioritarie.

Il deputato Teodoro BUONTEMPO auspica che nella prossima missione in Puglia la delegazione possa incontrare non solo le autorità e

gli esponenti ufficiali dei centri di accoglienza ma anche i diretti interessati ai problemi dell'immigrazione.

Il Presidente Antonio GUIDI comunica che porterà all'Ufficio di presidenza le considerazioni emerse circa gli orari di seduta della Commissione e osserva che sono emersi alcuni temi prioritari: il lavoro minorile e le situazioni di sfruttamento e disagio; l'immigrazione clandestina; il rapporto tra minori e massa media e la condizione di vita dell'infanzia nella realtà metropolitana. Dopo aver osservato che vi è il rischio, in assenza di gruppi di lavoro, di parlare tutti di tutto, con scarsa efficacia del lavoro comune, auspica che l'Ufficio di presidenza identifichi i temi prioritari su cui far lavorare la Commissione e i relativi gruppi di lavoro, senza con ciò escludere o limitare il rilievo di altre materie e dell'azione della Commissione nel suo plenum; e ciò al fine di rendere più agile il lavoro e non di creare separazioni, per accelerare l'attività e non per settoriarizzarla.

Il deputato Maria BURANI PROCACCICINI auspica infine un coordinamento degli organi parlamentari aventi competenza sull'infanzia.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA

Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in di delibera di proseguire i propri lavori in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 14.

DENUNCE SPORTE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Denuncia sporta dal signor Bruno Zevio Zaffi

(Seguito dell'esame e deliberazione di archiviazione degli atti)
(R050 001, B43^a, 0003^o)

Il Comitato prosegue l'esame della denuncia in titolo.

Il deputato Enzo CEREMIGNA, *presidente*, ricorda che il Comitato è stato convocato per il seguito dell'esame di una denuncia presentata nei confronti del Presidente della Repubblica, dal signor Bruno Zevio Zaffi, agente di commercio in pensione, trasmessa al Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa in data 6 aprile 1996. Essa riguarda una frase asseritamente pronunciata dal Presidente della Repubblica in un non meglio precisato congresso dell'Associazione nazionale magistrati, del seguente tenore: «*la separazione delle carriere da me non sarà accettata mai*». Con tale frase, a giudizio del denunciante, appalesando la volontà «di non far passare mai alcuna riforma, voluta dai rappresentanti del popolo italiano» il Presidente della Repubblica avrebbe «violato e calpestato i dettami della vigente Costituzione della Repubblica italiana».

Precisa che, in base ai precedenti – da ultimo quello formatosi nella recente seduta del 3 febbraio scorso –, il procedimento parlamentare di accusa non si estingue per effetto dello scioglimento delle Camere, trattandosi di attività dovuta che si inserisce in un più complesso proce-

dimento giudiziario. Pertanto, i procedimenti relativi a tutte le denunce presentate sono pendenti presso il Comitato e versano nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento, senza la necessità di una formale riassunzione.

Fa presente, peraltro, che, seppure debitamente convocato a tal fine, nella scorsa legislatura il Comitato non ha iniziato l'esame della presente denuncia, che, viceversa, è stato iniziato, in questa legislatura, nella seduta del 3 febbraio scorso.

In tale occasione il Presidente Ignazio La Russa aveva svolto la relazione introduttiva, senza tuttavia formulare una proposta al Comitato.

Il deputato Gaetano PECORELLA (FI) fa presente di conoscere per scienza propria i fatti all'origine della denuncia, poichè egli stesso aveva partecipato al convegno dell'associazione magistrati nell'ambito del quale sono state pronunciate le suddette parole. Anzi, per intenderle adeguatamente, ritiene che il Comitato debba acquisire il testo dell'intero discorso pronunciato dal Presidente, testo del quale egli ha acquisito copia, che chiede venga posta agli atti del Comitato.

Il deputato Filippo MANCUSO (FI) ricorda in primo luogo che quando nelle precedenti sedute del 30 settembre 1998 e del 3 febbraio 1999 il Comitato ha affrontato denunce che traevano origine da fatti collegati con le dichiarazioni da lui rese nella qualità di ministro della giustizia *pro tempore* presso l'Aula del Senato egli ha ben ritenuto di doversi astenere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Tale non è la situazione del caso di specie, con riferimento al quale egli intende svolgere in piena coscienza l'ufficio che gli compete. Ritiene che i fatti di cui alla presente denuncia vadano inquadrati nel contesto normativo delle disposizioni costituzionali che prescrivono un preciso obbligo da parte del Presidente della Repubblica di promulgare le leggi debitamente approvate dal Parlamento. A differenza di quanto accadeva nel previgente ordinamento statutario, al di fuori di un generico controllo sulla correttezza formale del procedimento legislativo e al di là del potere previsto dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, il Presidente della Repubblica non può in alcun modo sottrarsi al dovere giuridico di promulgare una legge approvata dal Parlamento. Com'è noto in un reato di pericolo qual è l'attentato alla Costituzione (che, nella fattispecie prevista dall'articolo 90 costituisce un reato proprio del Presidente della Repubblica) la condotta sanzionata consiste nella mera messa in atto di un comportamento tale da porre in pericolo il bene tutelato dalla norma. Nel caso di specie l'affermazione pubblica – in una sede peraltro particolarmente significativa quale quella di un convegno dell'associazione magistrati – dell'intenzione di non voler promulgare una legge (quindi di voler porre in essere un comportamento illecito dal punto di vista costituzionale) è senz'altro una condotta tale da mettere gravemente in pericolo il bene del rispetto del dettato costituzionale che è appunto tutelato dall'articolo 90 della Costituzione. Si assumerebbe una responsabilità ben grave il Comitato laddove avallasse, per un mero calcolo di opportunità politica,

un'interpretazione così dirompente della norma costituzionale, che, attraverso l'archiviazione degli atti, riconducesse alla sfera del lecito una condotta che, viceversa, contiene tutti gli estremi del reato di attentato alla Costituzione.

Il deputato Francesco BONITO (DS-U) ritiene che il Comitato stia dedicando un tempo sin troppo ampio al tema sollevato dalla denuncia in esame. Pur senza sindacare, in astratto, il ragionamento svolto dall'illustre collega che lo ha preceduto, ritiene che esso non possa trovare applicazione al caso concreto che il Comitato si trova dinanzi. La frase attribuita al Presidente della Repubblica – che comunque non è stata proferita dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni proprie – costituisce la mera esternazione di una opinione del medesimo su un tema di particolare attualità politico-istituzionale. Non sussiste pertanto neanche astrattamente l'idoneità della condotta contestata a ledere i beni tutelati dall'articolo 90 della Costituzione. Per i suddetti motivi formula una proposta nel senso dell'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza.

Il senatore Luciano CALLEGARO (CCD) fa presente che, anch'egli, leggendo per la prima volta la denuncia aveva ritenuto necessario un approfondimento del contenuto della medesima attraverso il confronto dei verbali originali del convegno in questione. Un più attento esame della denuncia lo induce, tuttavia, a ritenere che un siffatto approfondimento sia, in definitiva, superfluo, atteso che la condotta addebitata dal Presidente della Repubblica non è, neanche astrattamente, idonea a concretare il reato di attentato alla Costituzione. Per questo concorda senz'altro con la proposta di archiviazione degli atti.

Il deputato Gaetano PECORELLA (FI) si meraviglia del fatto che il Comitato voglia così sbrigativamente liquidare la delicata questione posta dalla denuncia in esame senza neanche conoscere il testo originale delle dichiarazioni alle quali la denuncia fa generico riferimento. Condivide in pieno le osservazioni svolte, sul punto, dal collega Mancuso. Non condivide, viceversa, l'impostazione del collega Bonito, dal momento che il Presidente della Repubblica – che certo conosce l'uso proprio delle parole –, nel caso di specie non si è limitato ad esporre un'opinione ma ha detto espressamente che una legge sulla separazione delle carriere non sarebbe stata da lui mai accettata, presupponendo tale locuzione una sorta di potere di interdizione in capo al Presidente medesimo a fronte di una libera decisione del Parlamento. Se il Comitato intende chiudere gli occhi su tali fatti con una deliberazione di contenuto esclusivamente politico, può sicuramente farlo, ma certo si assume una grave responsabilità istituzionale.

Il deputato Filippo BERSELLI (AN) ritiene che la questione vada ricondotta ai suoi termini elementari. Il quesito di fondo è il seguente: il Capo dello Stato ha parlato a titolo personale o come Presidente della Repubblica? A suo giudizio il contenuto delle frasi e il contesto nel

quale sono state pronunciate inducono a propendere per la seconda soluzione. Se è così, il fatto costituisce certamente un grave attentato alla Costituzione, perchè è certamente idoneo a porre in pericolo il bene giuridico costituzionale della libera determinazione del Parlamento. Al fine di fugare ogni dubbio, sarebbe certamente necessario acquisire gli atti del convegno. Non si nasconde, peraltro, che siffatta acquisizione costituirebbe un atto di indagine che, in quanto tale, comporterebbe l'apertura delle medesime.

Il deputato Carmelo CARRARA (misto-CCD) non ritiene che la questione debba incentrarsi sul carattere personale o funzionale delle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica. Ricorda, peraltro, che l'intera attività del Presidente della Repubblica è coperta da un principio generale di irresponsabilità, che è sancito dalla norma di cui alla prima parte del comma primo dell'articolo 90 della Costituzione. È proprio in connessione con tale regola generale che deve essere letta l'ipotesi di reato di attentato alla Costituzione. Essa deve consistere, evidentemente, in comportamento abnorme che, in quanto tale, faccia venir meno la suddetta regola generale di irresponsabilità. Non ricade certamente in questa ipotesi la condotta attribuita al Capo dello Stato nel caso di specie, che appare semmai censurabile sul piano dell'opportunità politica. Concorda, pertanto, senz'altro, circa la proposta di archiviazione degli atti.

Il deputato Enzo CEREMIGNA, *presidente*, ricorda che – come è stato precisato anche nella precedente seduta – il complesso delle norme che regolano il procedimento d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica è stato costantemente interpretato nel senso che l'archiviazione per manifesta infondatezza di notizia di reato, proprio per il suo peculiare carattere, possa essere deliberata a prescindere da specifiche indagini, in una fase *in limine* e pregiudiziale rispetto all'inizio delle indagini medesime, per il quale occorre, viceversa, una delibera formale.

Con riferimento alla proposta di acquisizione degli atti del convegno dell'associazione magistrati (e, in particolare, delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica) ai quali si riferisce la denuncia, messi a disposizione dal deputato Pecorella, precisa che è certamente facoltà di ciascun componente del Comitato, nell'ambito dei suoi poteri di intervento nella discussione e, più in generale, nell'ambito dei poteri previsti dall'articolo 10, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, fare riferimento a fatti o elementi dei quali il medesimo disponga per scienza propria e anche metterne a conoscenza i colleghi. Diversa è, evidentemente, la formale acquisizione di un atto da parte del Comitato. A parte il fatto che, per ovvi motivi, sarebbe più opportuno acquisire gli atti del convegno direttamente alla fonte e non per via indiretta, una formale acquisizione dei medesimi comporterebbe inevitabilmente l'apertura delle indagini.

Conformemente ai precedenti, poichè è stata formulata una proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, precisa che porrà in votazione per prima tale proposta. La reiezione della medesima comporterà

automaticamente la deliberazione di apertura delle indagini, dopo la quale potranno eventualmente essere deliberati i singoli atti di indagine da compiere.

Il Comitato delibera, con ordinanza, l'archiviazione, per manifesta infondatezza, degli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Bruno Zevio Zaffi.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

81^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,15.*

(3768) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha rinviato l'esame degli emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la funzionalità degli enti pubblici, fa presente che è stata anche trasmessa una riformulazione dell'emendamento 2.5. Segnala che tale emendamento, nel precisare che la tassa sui marmi è determinata in base alle esigenze della spesa comunale inerente il settore stesso, interviene sull'autonomia finanziaria del comune e potrebbe comportare variazioni di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro nella quale si rileva, in relazione agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.8 e 1.4, che il differimento del termine ivi previsto potrebbe incidere sulla liquidità degli enti. Vi è espresso altresì avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 2.1, specificando, in relazione a quest'ultimo che l'efficacia retroattiva della disposizione assumerebbe natura di sanatoria di posizioni illegittime. Non vi sono rilievi da formulare in relazione ai restanti emendamenti.

Il relatore FERRANTE ritiene che dai rilievi del Tesoro non sembrano comunque risultare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone, peraltro, di esprimere avviso contrario sull'emendamento

2.5 (nuovo testo), in quanto interviene sull'autonomia di bilancio dei comuni e sull'emendamento 2.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3160 e 1247-ter-A) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 12.15 originariamente privo di copertura finanziaria. Ritiene necessario acquisire una valutazione da parte del Tesoro, al fine di precisare la quantificazione dell'onere; segnala che il testo presuppone, tenendo conto del numero dei giudici di pace, una misura dell'indennità giudiziaria pari a 15 milioni pro-capite.

Occorre poi valutare, alla luce delle complessive prenotazioni sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero di grazia e giustizia, comunicate dalla Camera, l'opportunità di rivedere parzialmente il parere reso in data 2 febbraio 1999 in ordine agli emendamenti 12.7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17, condizionando ulteriormente il parere di nulla osta al non superamento delle disponibilità esistenti sull'accantonamento medesimo, pari a 109.333 milioni per il 1999, 145.392 milioni per il 2000 e 155.572 milioni per il 2001.

Il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero delle tesoro nella quale si precisa che la quantificazione dell'onere dell'emendamento 12.15 (nuovo testo) risulta sottostimata, in quanto è stata determinata sulla base della misura dell'indennità giudiziaria inferiore a quella attualmente in vigore e senza tenere conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il relatore FERRANTE ritiene che si possa esprimere parere di nulla osta sull'emendamento a condizione che sia esplicitato che l'indennità giudiziaria sia pari a complessivi 15 milioni annui per ciascun giudice onorario.

Il senatore AZZOLLINI ritiene preferibile formulare parere contrario sull'emendamento; osserva, peraltro, che la proposta del relatore interviene nel merito della disposizione, alterando l'operatività di una riforma destinata a rendere più incisiva la funzione del giudice di pace.

La Sottocommissione, con il voto contrario del senatore MORO, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 12.15 (nuovo testo) a

condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato che la misura massima dell'indennità giudiziaria sia pari a complessivi 15 milioni annui per ciascun giudice onorario e che sia soppresso il riferimento normativo della legge n. 27 del 1981. A parziale revisione del parere precedentemente espresso in ordine agli emendamenti 12.7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17, il parere di nulla osta sui citati emendamenti è ulteriormente condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, oltre che all'approvazione dei rispettivi emendamenti di copertura, al non superamento di una autorizzazione di spesa complessiva eccedente le disponibilità esistenti sull'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia, pari a 109.333 milioni per il 1999, 145.392 milioni per il 2000 e 155.572 milioni per il 2001.

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta di ieri ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi informativi, il presidente COVIELLO dà lettura della nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si precisa che dal provvedimento potrebbero derivare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il relatore FERRANTE, dopo aver rilevato che la nota non fornisce alcuna indicazione ulteriore rispetto a quanto emerso nella seduta di ieri, ritiene opportuno richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione delibera, quindi, la richiesta di relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1999

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(580) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3756) SPECCHIA ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) CAPALDI ed altri. – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi:*

Rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.
- II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Antonio Serena, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 - 1486/98 R. GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
- III. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 313 del codice penale*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri (*Doc. IV, n. 3*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941). (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- LA LOGGIA ed altri. - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione con le Regioni (n. 390).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).

- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
 - SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
 - MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).
 - LISI - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
 - GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
 - FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
 - Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).

- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843)

V. Esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo

- e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma (3729).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'ambasciatore Boris Biancheri Chiappori, già segretario generale del Ministero degli affari esteri.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante applicazione delle lettere *a*) e *c*) della legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (n. 395).
- Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi (n. 396).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
- VENTUCCI ed altri - Norme di adeguamento dell'attività degli speditieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII*, n. 23).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 25).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 26).

- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario per le politiche agricole Fusillo sulle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- WILDE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
 - Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo

EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MANZI ed altri - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

- MURINEDDU ed altri - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

Procedure informative

Replica al dibattito svoltosi nella seduta del 4 febbraio 1999 sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee generali di politica ambientale del suo Dicastero, rese nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 1999.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, a valere sul capitolo 1708 della tabella 19 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 (n. 394).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 15

Audizione del Ministro della sanità su tematiche relative agli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) ed alla formazione del personale medico.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 8,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario: seguito dell'audizione del Direttore della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo (3782).
- VENTUCCI ed altri - Norme di adeguamento dell'attività degli speditori doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati:

- Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario (C. 5587), Norme in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario (C. 5623).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 13,30

Audizione del Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi Celli, relativa allo stato e alle prospettive dell'Azienda; alla relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale; alla situazione di Rai International.

Discussione su una trasmissione della serie televisiva «Blob», Raitre.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 13,30

Audizione del dottore Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 11 febbraio 1999, ore 13,30

Indagine conoscitiva sugli strumenti di pari opportunità nel processo di riforma della pubblica amministrazione:

– Audizione del Prof. Carlo Dell'Aringa, Presidente dell'ARAN.
